

XVII legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1733

"Conversione in legge del
decreto-legge 5 gennaio 2015,
recante disposizioni urgenti
per l'esercizio di imprese di
interesse strategico nazionale
in crisi e per lo sviluppo della
città e dell'area di Taranto"

Ed. provvisoria

gennaio 2015
n. 190



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nel settore
delle attività produttive e in quello
dell'agricoltura

ufficio ricerche nei settori
dell'ambiente e del territorio



Servizio Studi

Direttore: L. Gianniti

Segreteria

tel. 06. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

(Compito particolare: R. Loiero) _2424

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Reggente ufficio: C. Andreuccioli _5461

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Minichiello _4761

Questioni regionali e delle autonomie locali

Capo ufficio:

Legislazione comparata e CERDP

Capo ufficio:

Documentazione

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Maria Paola Mascia _3369

Simone Bonanni _2932

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 1733**

"Conversione in legge del
decreto-legge 5 gennaio 2015,
recante disposizioni urgenti
per l'esercizio di imprese di
interesse strategico nazionale
in crisi e per lo sviluppo della
città e dell'area di Taranto"

Ed. provvisoria

gennaio 2015
n. 190

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	15
SCHEDE DI LETTURA.....	25
Articolo 1 <i>(Rafforzamento della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle imprese di interesse strategico nazionale in crisi)</i>	
Scheda di lettura.....	27
Articolo 2, commi 1 e 2 <i>(Disciplina applicabile ad ILVA S.p.A.)</i>	
Scheda di lettura.....	31
Articolo 2, commi 3, 4, 5 e 6 <i>(Attuazione del piano ambientale approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014)</i>	
Scheda di lettura.....	33
Articolo 2, commi da 7 a 11 <i>(Disciplina applicabile ad ILVA S.p.A.)</i>	
Scheda di lettura.....	41
Articolo 3, commi 1 e 2 <i>(Disposizioni finanziarie)</i>	
Scheda di lettura.....	45
Articolo 3, comma 3 <i>(Rendicontazione del Commissario straordinario)</i>	
Scheda di lettura.....	47
Articolo 3, comma 4 <i>(Diritto di rivalsa da parte dello Stato)</i>	
Scheda di lettura.....	49
Articolo 3, comma 5 <i>(Disposizioni finanziarie)</i>	
Scheda di lettura.....	51
Articolo 4 <i>(Modifiche all'articolo 12 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125)</i>	
Scheda di lettura.....	53
Articolo 5 <i>(Contratto istituzionale di sviluppo per l'area di Taranto)</i>	
Scheda di lettura.....	59

Articolo 6 <i>(Programma per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto)</i>	
Scheda di lettura.....	61
Articolo 7 <i>(Disposizioni sul Commissario straordinario del porto di Taranto)</i>	
Scheda di lettura.....	65
Articolo 8 <i>(Piano nazionale della città e relativi interventi nel comune di Taranto)</i>	
Scheda di lettura.....	67

INTRODUZIONE

Il decreto-legge in commento si inserisce in una vicenda normativa ed amministrativa, le cui principali tappe si sunteggiano a seguire; esse comprendono anche, in separata trattazione, le vicende aventi rilevanza europea.

Ricostruzione normativa e descrizione delle disposizioni emanate per l'emergenza ambientale nell'area dell'ILVA di Taranto¹

Il D.L. 61/2013

Il [decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61](#)² contiene disposizioni volte a disciplinare – in via generale (all'art. 1) e con specifico riguardo allo stabilimento ILVA di Taranto (all'art. 2) – il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all'ambiente e alla salute a causa dell'inottemperanza alle disposizioni dell'AIA.

In particolare, ai sensi del comma 5 dell'art. 1 del D.L. 61/2013, contestualmente alla nomina del commissario straordinario, il Ministro dell'ambiente è tenuto a nominare un comitato di tre esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute, nonché di ingegneria impiantistica. Tale comitato, sentito il commissario straordinario, entro 60 giorni dalla nomina, propone al Ministro il Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria. Il Piano deve altresì prevedere le azioni ed i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'AIA, la cui contestata violazione ha determinato il commissariamento dell'ILVA. Nel medesimo comma vengono dettate norme per garantire la necessaria pubblicità dello schema di Piano e la partecipazione di tutti gli interessati alla sua elaborazione, nei tempi indicati.

Il comma 6 dell'art. 1 del D.L. 61/2013 ha stabilito che, entro il termine di 30 giorni dal decreto di approvazione del piano di tutela ambientale e sanitaria, il commissario straordinario – comunicato il piano industriale ai responsabili dell'impresa, e acquisite e valutate le eventuali osservazioni pervenute entro i successivi dieci giorni – predispone il Piano industriale di conformazione delle attività produttive, che consente la continuazione dell'attività produttiva nel rispetto delle prescrizioni di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza.

¹ Fonti:

<http://www.camera.it/temiap/2014/07/17/OCD177-379.pdf>

http://www.camera.it/leg17/465?tema=commissariamento_dellilva

<http://www.intra.camera.it/DossierPdf/17/ST/PDF/D14091.pdf>

² Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 89.

Oltre alle citate disposizioni finalizzate all'emanazione dei piani per la tutela ambientale e sanitaria e per la continuazione dell'attività produttiva, il D.L. 61/2013 ha provveduto a sopprimere la figura del Garante, che era stata in precedenza istituita dal D.L. 207/2012 (v. *infra*).

I precedenti decreti-legge, emanati nel corso della XVI legislatura

Il D.L. 61/2013 rappresentava il terzo decreto-legge emanato per cercare di superare la situazione di emergenza ambientale nell'area di Taranto, che è strettamente collegata alle vicende dello stabilimento ILVA. La citata emergenza è stata affrontata inizialmente dal Governo con l'emanazione del [D.L. 7 agosto 2012, n. 129](#)³, che ha dettato norme concernenti la realizzazione degli interventi di riqualificazione e ambientalizzazione dell'area di Taranto e, per assicurarne l'attuazione, ha nominato un Commissario straordinario.

In precedenza, con decreto direttoriale del 15 marzo 2012 del Ministero dell'ambiente, era stato disposto d'ufficio l'adeguamento dell'AIA, rilasciata con decreto del 4 agosto 2011, alle conclusioni delle migliori tecniche disponibili europee (BAT - *Best Available Techniques*) relative al settore siderurgico. Successivamente il Ministero dell'ambiente ha concluso il riesame dell'AIA (decreto prot. DVA/DEC/2012/0000547 del 26 ottobre 2012) per l'esercizio dello stabilimento siderurgico ubicato nei comuni di Taranto e di Statte.

Nel successivo mese di gennaio 2013 il Tribunale di Taranto ed il G.I.P. del medesimo tribunale, nell'ambito di ricorsi volti ad ottenere il dissequestro dei citati prodotti, hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale della legge di conversione del decreto n. 207 e rimesso gli atti alla Consulta, la quale, con la [sentenza 9 maggio 2013, n. 85](#), ha dichiarato in parte inammissibili ed in parte infondate le questioni sollevate. A seguito del deposito delle motivazioni della sentenza, è stato disposto il dissequestro dei prodotti finiti e semilavorati.

Le ulteriori vicende giudiziarie (in particolare il sequestro preventivo dei beni della capogruppo Riva *Fire* per 8,1 miliardi di euro, che ha portato alle dimissioni del Consiglio di amministrazione) hanno creato le premesse per l'emanazione del D.L. 61/2013. In conseguenza dell'emanazione di un nuovo provvedimento da parte del GIP di Taranto (datato 26 novembre 2012), con cui è stato disposto il sequestro dei prodotti finiti e semilavorati dello stabilimento, e del rigetto (avvenuto in data 30 novembre 2012), da parte del medesimo GIP, dell'istanza di dissequestro degli impianti a caldo dell'ILVA avanzata dall'azienda, è stato adottato il [D.L. 3 dicembre 2012, n. 207](#)⁴, che ha dichiarato l'ILVA **stabilimento di interesse strategico nazionale** e dettato specifiche misure per garantire la continuità produttiva aziendale e la commercializzazione dei prodotti, anche di quelli realizzati antecedentemente all'entrata in vigore del

³ *Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto*, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171.

⁴ *Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale*, convertito con modificazioni dalla L. 24 dicembre 2012, n. 231.

medesimo decreto. Lo stesso decreto ha previsto la nomina di un garante (avvenuta con D.P.R. 16 gennaio 2013), incaricato di vigilare, avvalendosi dell'ISPRA, sull'attuazione delle disposizioni del medesimo decreto-legge.

L'art. 12 del D.L. 101/2013

Al fine di garantire l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, l'art. 12 del [D.L. 31 agosto 2013, n. 101](#)⁵ ha introdotto una serie di disposizioni finalizzate allo smaltimento dei rifiuti prodotti dall'attività dell'ILVA di Taranto e dagli interventi necessari per il risanamento ambientale, con oneri a carico dell'ILVA s.p.a. A tal fine, in particolare, il comma 1 di tale articolo ha autorizzato la costruzione e la gestione di due discariche localizzate nel perimetro dell'impianto produttivo dell'ILVA di Taranto, già sottoposte in passato a parere di compatibilità ambientale. Lo stesso articolo 12 ha dettato disposizioni in materia di gestione commissariale delle imprese di interesse strategico nazionale e quindi relative anche all'ILVA (art. 12, commi da 3 a 5-*quinquies*).

Gli articoli 7 e 8 del D.L. 136/2013

L'articolo 7 del [D.L. 10 dicembre 2013, n. 136](#)⁶, modifica in più punti la disciplina (dettata dall'articolo 1 del D.L. 61/2013) che prevede in via generale, e con specifico riguardo allo stabilimento ILVA di Taranto, il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all'ambiente e alla salute a causa dell'inottemperanza alle disposizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA).

In particolare, il comma 1, alla lettera *a*), modifica la procedura di approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e del c.d. "piano industriale". La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 7 incide, invece, sulla portata del piano di tutela ambientale e sanitaria rispetto all'autorizzazione integrata ambientale. Viene infatti disposto, con riferimento al decreto di approvazione del piano, che esso conclude i procedimenti di riesame dell'AIA e costituisce integrazione dell'AIA medesima.

Ulteriori disposizioni, contemplate dalle lettere *c*), *d*) ed *f*), sono volte a definire i presupposti per la

progressiva adozione delle misure dell'AIA da parte del commissario straordinario, nonché a intervenire sull'iter autorizzativo per la realizzazione dei lavori e delle opere prescritti dall'AIA o dai piani ambientale e sanitario attraverso una conferenza di servizi gestita a livello centrale (lett. *e*).

⁵ *Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125.

⁶ *Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate*, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6

Un'importante modifica riguarda, nel caso in cui l'impresa commissariata sia esercitata in forma societaria, l'attribuzione al commissario del potere di aumentare il capitale sociale a pagamento nella misura necessaria ai fini del risanamento ambientale.

L'articolo 8 introduce una speciale procedura per l'autorizzazione alla realizzazione degli interventi previsti dall'AIA e dal piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria nell'area dello stabilimento ILVA di Taranto.

Il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria

Il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria è stato adottato con il [D.P.C.M. 14 marzo 2014](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014. Tale piano prevede:

- le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);
- nonché, in attuazione dell'art. 7 del D.L. 136/2013, la conclusione di tutti i procedimenti di riesame che discendono dall'AIA del 4 agosto 2011 e dall'AIA del 26 ottobre 2012, con esclusione di quelli che dovranno essere avviati a seguito dell'adempimento di prescrizioni e di quelli che comprendono impianti dello stabilimento non disciplinati dal piano.

L'articolo 22-quater del D.L. 91/2014

I commi 1, 4, 5 e 6 dell'articolo 22-*quater* del [decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91](#)⁷ riproducono le disposizioni del [decreto-legge 16 luglio 2014, n. 100](#)⁸, non convertito in legge, che conteneva misure urgenti per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (c.d. piano ambientale) per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario. Tali misure sono finalizzate a consentire all'impresa commissariata di contrarre finanziamenti funzionali al risanamento ambientale o all'esercizio dell'impresa; a disciplinare la tempistica per l'attuazione del c.d. piano ambientale e per lo spegnimento di alcuni impianti già previsto dal medesimo piano. I restanti commi dell'art. 22-*quater* contengono disposizioni finalizzate a consentire l'utilizzo delle somme sottoposte a sequestro penale (comma 2) e ad affidare al sub-commissario la responsabilità per l'attuazione del "piano ambientale", nonché a velocizzare le procedure di approvazione dei progetti (comma 3).

⁷ *Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

⁸ *Misure urgenti per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario*.

In particolare, si consente all'impresa commissariata ai sensi del D.L. 61/2013 (quindi all'ILVA S.p.A.), anche a prescindere dalla predisposizione dei piani "ambientale" e "industriale", di contrarre finanziamenti funzionali:

- a porre in essere le misure e le attività di tutela ambientale e sanitaria;
- alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e alla gestione del relativo patrimonio.

I finanziamenti così ottenuti dall'impresa sono definiti "prededucibili" in base alla legge fallimentare (art. 111 del R.D. 267/1942); ciò comporta che, in caso di fallimento dell'impresa, in sede di liquidazione dell'attivo e ripartizione delle somme ricavate, tali crediti saranno soddisfatti con precedenza.

L'attestazione della citata funzionalità deve essere rilasciata dal Ministero dell'ambiente o dello sviluppo economico, rispettivamente, per le misure e le attività di tutela ambientale e sanitaria e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione del relativo patrimonio. Viene infine stabilito che l'attestazione può riguardare anche finanziamenti individuati soltanto per tipologia, entità e condizioni essenziali, sebbene non ancora oggetto di trattative.

La norma inoltre sostituisce il comma 11- *quinquies* del D.L. 61/2013, e modifica la disciplina che consente all'impresa commissariata di utilizzare le somme sottoposte a sequestro, per operare gli interventi di risanamento ambientale. La disposizione stabilisce che tali somme, eventualmente trasferite all'impresa, saranno impiegate per finanziarne l'aumento di capitale con conseguente conversione del sequestro dalle somme alle azioni o quote.

L'introduzione del comma 3-*ter* all'art. 2 del D.L. 61/2013, prevede una norma finalizzata a disciplinare l'attuazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria relativo all'ILVA di Taranto. In particolare, viene disposto che, per l'osservanza del piano citato, nei termini nello stesso previsti, deve essere attuato, entro il 31 luglio 2015, almeno l'80% delle prescrizioni in scadenza a quella data. La stessa norma stabilisce altresì che rimane comunque fermo il termine ultimo già previsto del 4 agosto 2016 per l'attuazione di tutte le altre prescrizioni, fatto salvo il termine per l'applicazione delle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro ed acciaio. Il è altresì previsto l'obbligo, per il commissario straordinario, di presentare al Ministero dell'ambiente e all'ISPRA, entro il 31 dicembre 2015, una relazione sull'osservanza delle prescrizioni del piano.

I commi successivi stabiliscono norme tecniche e termini per la chiusura di alcune delle attività degli impianti⁹.

⁹ I commi 5 e 6 stabiliscono, rispettivamente, che devono essere messi fuori produzione, la "Batteria 11" e l'altoforno 5 (AFO/5). In proposito, il comma 5 stabilisce che le procedure per lo spegnimento della "Batteria 11", all'entrata in esercizio della "Batteria 9" e della relativa torre per lo spegnimento del coke, "Doccia 5", devono essere avviate entro e non oltre il 30 giugno 2016, mentre il comma 6 stabilisce che le procedure per lo spegnimento dell'altoforno 5 (AFO/5), all'entrata in esercizio dell'AFO/1, devono essere avviate entro e non oltre il 30 giugno 2015.

Il punto 16.l) del D.P.C.M. 14 marzo 2014, di approvazione del c.d. piano ambientale, ha fissato il termine per la completa fermata della "Batteria 11" all'8 dicembre 2015. Il punto 16.n) del citato D.P.C.M. 14 marzo 2014 ha fissato il termine per la fermata dell'AFO/5 all'8 novembre 2014.

Una disposizione, introdotta nel comma 1-*bis* all'art. 2 del D.L. 61/20103, stabilisce, tra l'altro, che il sub-commissario dispone, coordina ed è responsabile in via esclusiva dell'attuazione degli interventi previsti dal "piano ambientale", che vengono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità e costituiscono varianti ai piani urbanistici. Inoltre, con l'aggiunta del comma 1-*ter* all'art. 2 del D.L. 61/2013, si introducono norme per la velocizzazione del procedimento di approvazione dei progetti degli interventi previsti dal "piano ambientale".

Procedure di contenzioso¹⁰

La Commissione europea ha avviato il 26 settembre 2013 una procedura di infrazione (n. 2177/2013) per il mancato rispetto della normativa europea sia in materia di emissioni industriali sia di responsabilità ambientale¹¹. Nell'ambito di tale procedura, il 16 aprile 2014, la Commissione europea ha trasmesso all'Italia una messa in mora complementare. Successivamente, la Commissione europea ha adottato in data 16 ottobre 2014 un parere motivato riguardante carenze quali l'inosservanza delle condizioni stabilite nelle autorizzazioni, l'inadeguata gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti e protezione e monitoraggio insufficienti del suolo e delle acque sotterranee (si veda in proposito il comunicato stampa in http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1151_it.htm).

Nella messa in mora iniziale la Commissione ha contestato anzitutto che lo stabilimento siderurgico di Taranto sarebbe gestito in violazione dell'articolo 14, lettera a), della direttiva 96/61/CE (*Integrated Pollution Prevention and Control - IPPC*), a norma del quale gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il gestore rispetti, nel proprio impianto, le condizioni dell'autorizzazione.

Secondo la Commissione, infatti, il gestore dello stabilimento ILVA di Taranto risulterebbe inadempiente in relazione numerose prescrizioni previste dall'AIA dell'ottobre 2012, ed in particolare:

- la mancata copertura dei siti di stoccaggio dei minerali e dei materiali polverulenti, il mancato adeguamento delle macchine per lo scarico dei materiali e dei nastri trasportatori, al fine di evitare emissioni di polveri;
- la mancata realizzazione di una nuova rete di idranti e di macchine per la nebulizzazione di acqua sui materiali stoccati, sempre al fine di ridurre le emissioni di polveri;
- la mancata adozione di misure per la riduzione delle emissioni di polveri dagli altoforni;

Con riferimento ad entrambi gli impianti citati, i commi 5 e 6 stabiliscono che il riavvio dell'impianto dovrà essere valutato dall'Autorità competente sulla base di un'apposita richiesta di ILVA S.p.A. nell'ambito della verifica sull'adempimento delle prescrizioni.

¹⁰ Fonte: <http://www.intra.camera.it/DossierPdf/17/ST/PDF/D14091.pdf> pag. 339

¹¹ Su questa procedura, ai sensi dell'articolo 15 della L. n. 234 del 2012, il Ministero dell'ambiente ha trasmesso alle Camere una Relazione ([Procedura di infrazione n. 40/1](#)) assegnata il 18 novembre 2013 alle commissioni 13^a e 14^a del Senato.

- la mancata copertura delle unità produttive nonché la mancata realizzazione di sistemi di captazione e convogliamento delle emissioni;
- la mancata adozione di provvedimenti volti alla minimizzazione delle emissioni gassose dagli impianti di trattamento dei gas;
- la mancata adozione di misure per il controllo dell'emissione di particolato con il flusso di vapore acqueo in uscita dalle torri di spegnimento;
- mancata adozione di provvedimenti per la riduzione delle emissioni di polveri dalle acciaierie.

Sul rispetto delle altre prescrizioni dell'AIA, le autorità italiane stanno ancora conducendo verifiche.

Peraltro, la Commissione sottolinea che l'AIA, che doveva essere rilasciata entro il 30 ottobre 2007, è stata rilasciata solo nell'agosto 2011, malgrado la Corte di giustizia dell'UE, nel marzo 2011, avesse già dichiarato, in esito ad un'apposita procedura di infrazione, l'inadempienza dell'Italia per la mancata adozione delle misure necessarie a garantire che il funzionamento di alcuni impianti industriali, tra cui l'ILVA, fosse conforme a quanto disposto dalla direttiva ([causa 50/10](#))¹².

La Commissione elenca una serie di circostanze dalle quali risulterebbe evidente la consapevolezza delle autorità italiane delle conseguenze inquinanti della condotta del gestore dello stabilimento:

- l'inclusione della zona industriale di Taranto tra i Siti di Interesse Nazionale (SIN) altamente inquinati e da bonificare;
- la caratterizzazione cui è stato sottoposto il sito di pertinenza dell'ILVA, da cui è risultato che il suolo, le acque superficiali e le acque sotterranee del sito sono fortemente inquinate. Per il contrasto di tale inquinamento, attribuito dal ministero dell'Ambiente all'attività produttiva dello stabilimento ILVA (nota 8898/TRI/VIII del 28/3/2013), non risultano ancora intraprese azioni di bonifica;
- il grave inquinamento anche dei comuni limitrofi di Taranto, da attribuire all'attività dello stabilimento ILVA. Tale inquinamento è dimostrato dalle ordinanze del sindaco di Taranto che interessano, in particolare, il quartiere Tamburi, il più vicino allo stabilimento, nonché dallo stanziamento di 8 milioni di euro disposto dalle autorità italiane per bonificare il quartiere.

La responsabilità dell'attività industriale dello stabilimento ILVA è comprovata dalle dimensioni dello stabilimento medesimo (il più grande stabilimento industriale della provincia di Taranto). Le altre prove di responsabilità sono individuate dalla Commissione nelle seguenti circostanze:

- la vicinanza dello stabilimento con le zone della provincia di Taranto più inquinate (il quartiere Tamburi e il comune di Statte);
- le rilevazioni del Ministero della salute che provano il livello di inquinamento delle aree di Statte e del quartiere Tamburi. A tali aree sono, inoltre, riconducibili anche le

¹² Si ricorda che lo stabilimento siderurgico ILVA di Taranto era uno degli impianti industriali oggetto della procedura di infrazione n. 2008/2071, riguardante numerosi stabilimenti industriali privi di autorizzazione ai sensi della [direttiva 2008/1/CE](#) (IPCC).

percentuali più alte di ricoveri in ospedali e di decessi per patologie quali il cancro, le malattie cardiovascolari e quelle respiratorie;

- la condanna della Corte di giustizia europea dell'Italia (causa C-68/11) per il superamento dei valori limite di PM10 nel 2006 e 2007 in 55 zone e agglomerati italiani, Taranto compresa. Ulteriori superamenti sono stati registrati anche nel 2008 e nel 2011, come risulta dalle valutazioni sulla qualità dell'aria inviate ogni anno dall'Italia alla Commissione.

Infine, secondo la Commissione la consapevolezza delle autorità italiane circa i pericoli legati all'attività dello stabilimento ILVA sarebbe ulteriormente dimostrata dalla decisione di prevedere, nel DL n. 61/2013, la nomina di un commissario straordinario per l'ILVA, per oggettivi pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute a causa della reiterata inosservanza dell'autorizzazione integrata ambientale.

Il comportamento dell'Italia, ad avviso della Commissione, sarebbe inoltre in violazione:

- dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera *b*), della direttiva IPCC, a norma del quale gli Stati membri devono garantire che gli impianti siano gestiti in modo da evitare fenomeni di inquinamento significativo;
- dell'articolo 6, paragrafo 3, e dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva sulla responsabilità ambientale (2004/35/CE). In base a tali norme, infatti, l'operatore responsabile del danno ambientale deve adottare le necessarie misure di riparazione o, quanto meno, sostenere i relativi costi (principio "chi inquina paga"). Se l'operatore non adempie, lo Stato può adottare le misure di riparazione necessarie e recuperare i costi dall'operatore inadempiente. Secondo la Commissione, non risulta che le autorità italiane abbiano preso provvedimenti in tale senso, dal momento che lo stabilimento ILVA di Taranto continua a inquinare, funzionando in violazione della direttiva IPCC e dell'AIA, le cui scadenze, inoltre, sono state prorogate, differendo nel tempo l'adozione dei provvedimenti che potrebbero ridurre l'impatto ambientale dell'attività produttiva.

Si ricorda, infine, che l'avvio della procedura di infrazione segue la conclusione della procedura *EU Pilot* (caso 3268/2012 ENVI), avviata dalla Commissione europea sul funzionamento dell'ILVA di Taranto, il 26 maggio 2012, la cui documentazione è disponibile sul sito dell'ISPRA :

http://www.isprambiente.gov.it/it/garante_aia_ilva/monitoraggio-della-commissione-europea)

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1

(Rafforzamento della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle imprese di interesse strategico nazionale in crisi)

L'articolo in esame apporta alcune modifiche alla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi recata dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 e successive modificazioni.

Il **comma 1** estende alle imprese dichiarate di interesse strategico nazionale la disciplina dell'amministrazione straordinaria, apportando una modifica all'articolo 2, comma 2 del DL 347/99.

Il **comma 2** dispone che il commissario straordinario dell'impresa di interesse strategico nazionale, nominato ai sensi dell'articolo 1 del DL 61/2013, possa altresì presentare l'istanza per l'ammissione dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria prevista per le grandi imprese in crisi, ed essere nominato egli stesso commissario della procedura di amministrazione straordinaria.

Il **comma 3** estende alle imprese di rilevante interesse strategico nazionale la competenza esclusiva del commissario straordinario sulla presentazione del piano per l'amministrazione straordinaria, escludendo la necessità di presentarlo al Ministero dello Sviluppo economico (articolo 2 del DL 347/1999).

Il **comma 4** prevede che il commissario straordinario individui al momento opportuno il soggetto cui cedere o affidare l'amministrazione dell'impresa di interesse strategico nazionale tramite trattativa privata (quindi derogando alle disposizioni vigenti recate dal DL 347/2003, pur rispettando i principi di trasparenza e non discriminazione), comunque assicurando che tale soggetto garantisca la continuità produttiva e i livelli occupazionali dell'azienda. La disposizione in esame inoltre non si limita a prevedere la cessione ad un acquirente, ma anche prende in considerazione l'ipotesi dell'affitto dell'azienda o del ramo di azienda oggetto di amministrazione straordinaria.

Il **comma 5** stabilisce che in caso di affitto o cessione di azienda o di un ramo aziendale, le autorizzazioni, certificazioni, licenze o altri titoli siano trasferiti all'affittuario o all'acquirente in modo da non pregiudicare la continuità produttiva.

Il **comma 6** elimina il riferimento alla ristrutturazione dal programma di concordato che il commissario straordinario può presentare per il soddisfacimento dei creditori (modifica all'articolo 4-*bis* del DL 347/1999).

Il **comma 7** introduce una deroga alla disciplina dell'azione revocatoria per assicurare il raggiungimento dello scopo del commissariamento (articolo 6, comma 1 del DL 347/1999). In particolare la norma intende garantire la prosecuzione dell'attività produttiva dell'impresa assicurando che le risorse aziendali siano prioritariamente destinate a tale scopo.

Articolo 2, commi 1 e 2
(Disciplina applicabile ad ILVA S.p.A.)

Il **comma 1** disciplina la normativa applicabile all'ipotesi in cui ILVA S.p.A. sia ammessa alla procedura concorsuale di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, come novellato dall'articolo 1, prevedendo la cessazione del commissariamento straordinario deliberato ai sensi del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61.

Il **comma 2** disciplina i rapporti intercorrenti tra la valutazione del danno sanitario (VDS) e le prescrizioni contenute nell'A.I.A., conformando la valutazione ai criteri metodologici stabiliti dal decreto interministeriale 24 aprile 2013.

Articolo 2, commi 3, 4, 5 e 6
(Attuazione del piano ambientale approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014)

L'**articolo 2**, nei **commi da 3 a 6** definisce e disciplina la procedura per l'attuazione del piano ambientale approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014.

Il **comma 3** specifica che l'attività di gestione dell'impresa eseguita nel rispetto delle prescrizioni del D.P.C.M. 14 marzo 2014 va considerata attività di pubblica utilità e che gli interventi previsti dal piano ambientale:

- sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità;
- costituiscono varianti ai piani urbanistici.

Il **comma 4** introduce norme per la velocizzazione del procedimento di approvazione degli interventi previsti dal "piano ambientale".

Si prevede innanzi tutto che il per l'attuazione degli interventi previsti dal piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014 il procedimento di cui al comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013 - che prevede lo svolgimento di una conferenza di servizi - è avviato su proposta del commissario entro quindici giorni dalla disponibilità dei relativi progetti.

Inoltre per conseguire la finalità indicata di velocizzazione viene previsto:

- un termine di 20 giorni (decorrente dalla data della richiesta e prorogabile di ulteriori 20 giorni in caso di richiesta motivata) per l'espressione di pareri, visti e nulla - osta da parte delle amministrazioni o enti competenti;
- il meccanismo del silenzio-assenso.

La stessa norma specifica che per la valutazione di impatto ambientale e i pareri in materia sanitaria e di tutela paesaggistica restano ferme le previsioni di cui

all'articolo 1, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge n. 61 del 2013 ove si prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del commissario straordinario, convochi una conferenza dei servizi chiamata a pronunciarsi entro il termine di sessanta giorni.

In base al **comma 5**, il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria relativo al summenzionato stabilimento di Taranto della società ILVA S.p.A. - piano approvato con il D.P.C.M. 14 marzo 2014 - si intende attuato se entro il 31 luglio 2015 siano realizzate, almeno nella misura dell'80 per cento, le prescrizioni che siano in scadenza entro quella data; il commissario è tenuto a presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA una relazione sull'osservanza delle disposizioni contenute del predetto piano. Si demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la definizione del termine ultimo per l'attuazione di tutte le altre prescrizioni.

Il **comma 6** dispone che l'osservanza delle disposizioni contenute nel medesimo piano, nei termini di cui ai precedenti commi 4 e 5, esclude, con riferimento alla valutazione delle condotte strettamente connesse all'attuazione dell'AIA e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica, sia la responsabilità amministrativa (derivante da reati) a carico della persona giuridica società ILVA S.p.A. sia la responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questi funzionalmente delegati.

Articolo 2, commi da 7 a 11 *(Disciplina applicabile ad ILVA S.p.A.)*

Il **comma 7** comporta l'esenzione dai reati di bancarotta, semplice e fraudolenta, per i finanziamenti all'impresa commissariata autorizzati, nonché per i pagamenti e le operazioni che il commissario straordinario ha effettuato.

Il **comma 8 ed il comma 9** individuano le norme vigenti che continueranno a trovare applicazione, nei limiti di compatibilità, in costanza del nuovo regime di amministrazione straordinaria, nonché i riferimenti normativi che vanno trasposti al nuovo regime.

Il **comma 10** specifica quale riferimento alla gestione commissariale si intende riferito alla gestione aziendale da parte del commissario o dell'avente titolo, sia esso affittuario o cessionario.

Il **comma 11** dispone che, nel caso in cui l'impresa commissariata sia successivamente ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, essa possa accedere alle misure previste dall'articolo 252-bis del decreto legislativo n. 152/2006.

Articolo 3, commi 1-2
(Disposizioni finanziarie)

Il **comma 1** prevede il versamento in una contabilità speciale intestata al Commissario straordinario delle somme sottoposte a sequestro penale. Tale disposizione si collega funzionalmente al **comma 2** ove si prevede la titolarità in capo al Commissario straordinario dell'amministrazione straordinaria delle contabilità speciali.

Articolo 3, comma 3
(Rendicontazione del Commissario straordinario)

Il **comma 3** prevede che il Commissario straordinario rendiconti, secondo la normativa vigente, l'utilizzo delle risorse di tutte le contabilità speciali aperte e che ne fornisca periodica informativa - la *disposizione non indica specifiche scadenze temporali* - al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e alle autorità giudiziarie interessate.

Articolo 3, comma 4
(Diritto di rivalsa da parte dello Stato)

Il **comma 4 dell'articolo 3** conferma il diritto di rivalsa da parte dello Stato nei confronti dei responsabili del danno ambientale, "in coerenza con la normativa europea e nazionale", come sottolinea la relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame.

Articolo 3, comma 5
(Disposizioni finanziarie)

Con il **comma 5** si autorizza la sottoscrizione con FINTECNA S.p.A., in qualità di avente causa dell'IRI, di un atto convenzionale di liquidazione dell'obbligazione contenuta nell'articolo 17.7 del contratto di cessione dell'ILVA Laminati Piani (oggi ILVA S.p.A.).

Articolo 4

(Modifiche all'articolo 12 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125)

L'**articolo 4** del decreto-legge sancisce l'approvazione *ex lege*: 1) delle modalità di costruzione e di gestione delle discariche - localizzate nel perimetro dell'impianto produttivo di Taranto della società ILVA S.p.A. - per rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi), presentate in data 19 dicembre 2014 dal sub-commissario; 2) delle modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo del suddetto stabilimento, presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub-commissario.

Articolo 5

(Contratto istituzionale di sviluppo per l'area di Taranto)

Il **comma 1** prevede che l'attuazione degli interventi - per far fronte alla situazione di criticità riguardante la città e l'area di Taranto - sia disciplinata da un contratto istituzionale di sviluppo denominato "CIS Taranto".

Il **comma 2** dispone che il CIS Taranto sia sottoscritto da tutti i soggetti istituzionali chiamati a far parte di un apposito Tavolo istituzionale permanente per l'Area di Taranto.

Il **comma 3** reca la clausola d'invarianza finanziaria.

Articolo 6

(Programma per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto)

L'**articolo 6** prevede la predisposizione di un programma di misure, a medio e lungo termine, "per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione" dell'area di Taranto, inteso a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente ed a mitigare le relative criticità, con riferimento alla competitività delle imprese del territorio tarantino. Il Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto è incaricato della predisposizione del suddetto programma che deve essere attuato secondo disposizioni contenute nel CIS Taranto (Contratto istituzionale di sviluppo per l'area di Taranto) di cui all'articolo 5 del presente decreto-legge.

Il **comma 2** individua le seguenti risorse da trasferire, per la realizzazione del programma, sulla contabilità speciale del Commissario straordinario:

- risorse effettivamente disponibili di cui al decreto-legge n. 129 del 2012 (risorse stanziare con delibere CIPE del 3 agosto 2012 a valere sulle sul Fondo per lo sviluppo e la coesione; risorse del Ministero dell'ambiente per l'esercizio finanziario 2012; risorse del Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Competitività; risorse già assegnate nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) Reti e Mobilità per la diga foranea di protezione del Porto di Taranto; finanziamenti a valere sul cd. Fondo Kyoto);
- risorse di cui alla delibera CIPE riguardanti la Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate;
- risorse allo scopo impegnate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- ulteriori risorse che con propria delibera il CIPE può destinare nell'ambito della programmazione 2014-2020 del Fondo di sviluppo e coesione, per il prosieguo di interventi di bonifiche e riqualificazione dell'area di Taranto.

Il **comma 3** prevede la possibilità per il Commissario straordinario di utilizzare una quota non superiore all'1,5 per cento delle risorse sopra elencate per le attività tecnico-amministrative connesse alla realizzazione degli interventi medesimi.

Il **comma 4** prevede che il Commissario straordinario, per le attività di propria competenza, possa avvalersi di altre pubbliche amministrazioni, università o loro consorzi e fondazioni, enti pubblici di ricerca.

Articolo 7

(Disposizioni sul Commissario straordinario del porto di Taranto)

Il **comma 1** estende i poteri del Commissario straordinario del Porto di Taranto a tutti gli interventi infrastrutturali necessari per l'adeguamento e l'ampliamento del Porto medesimo.

Il **comma 2** prevede che gli atti endoprocedimentali siano rilasciati entro 30 giorni dalla richiesta del Commissario straordinario del Porto di Taranto e che decorso tale termine gli stessi si intendono resi in senso favorevole.

Il **comma 3** reca anch'esso una disposizione acceleratoria in ordine alla pronuncia sulla compatibilità ambientale delle opere.

Articolo 8

(Piano nazionale della città e relativi interventi nel comune di Taranto)

L'**articolo 8** disciplina le procedure per l'adozione di un Piano per il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione della città vecchia di Taranto nonché per la

predisposizione di un progetto di valorizzazione culturale e turistica dell'Arsenale militare marittimo di Taranto.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Rafforzamento della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle imprese di interesse strategico nazionale in crisi)

1. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, di seguito denominato «decreto-legge n. 347», dopo le parole: «Per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali» sono inserite le seguenti: «ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231».

2. Dopo il comma 2-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 347, è inserito il seguente: «2-*ter*. L'istanza per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, che sono soggette al commissariamento straordinario ai sensi del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, è presentata dal commissario straordinario. In tal caso, il commissario straordinario ai sensi del medesimo decreto-legge n. 61 del 2013 può essere nominato commissario straordinario della procedura di amministrazione straordinaria.».

3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 347, le parole: «operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali» sono sostituite dalle seguenti: «di cui

all'articolo 2, comma 2, secondo periodo,».

4. All'articolo 4 del decreto-legge n. 347, il comma 4-*quater* è sostituito dal seguente: «4-*quater*. Fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione per ogni operazione disciplinata dal presente decreto, in deroga al disposto dell'articolo 62 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e con riferimento alle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, e alle imprese del gruppo, il commissario straordinario individua l'affittuario o l'acquirente, a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono, a seconda dei casi, la continuità nel medio periodo del relativo servizio pubblico essenziale ovvero la continuità produttiva dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale anche con riferimento alla garanzia di adeguati livelli occupazionali, nonché la rapidità dell'intervento e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale e dai Trattati sottoscritti dall'Italia. Il canone di affitto o il prezzo di cessione non sono inferiori a quelli di mercato come risultanti da perizia effettuata da primaria istituzione finanziaria con funzione di esperto indipendente, individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Si applicano i commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 104-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. L'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo 104-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è rilasciata dal Ministro dello sviluppo economico e al comitato dei creditori previsto dal terzo e quinto comma si sostituisce il comitato di

sorveglianza. Si applicano i commi dal quarto al nono dell'articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.».

5. All'articolo 4, comma 4-*sexies*, del decreto-legge n. 347, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di affitto o cessione di aziende e rami di aziende ai sensi del presente decreto, le autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli sono rispettivamente trasferiti all'affittuario o all'acquirente.».

6. Ai commi 1 e 4 dell'articolo 4-*bis* del

decreto-legge n. 347, le parole: «di ristrutturazione» sono soppresse.

7. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 347 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Non sono in ogni caso soggetti ad azione revocatoria gli atti e i pagamenti compiuti in pendenza del commissariamento straordinario di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, in attuazione della finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 61 del 2013.».

La disposizione del **comma 1** mira ad estendere la disciplina, prevista per l'ammissione immediata all'amministrazione straordinaria delle imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali (come prevista dall'articolo 2 comma 2 del [decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347](#) (cd. 'Legge Marzano'), alle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico.

'Stabilimento di interesse strategico nazionale', viene definito dall'articolo [1 del DL n. 201 del 2012](#) un impianto presso il quale devono essere occupati un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno; occorre altresì che vi sia una assoluta necessità di salvaguardia dell'occupazione e della produzione. Lo stabilimento che risponde a tali caratteristiche viene individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. In base alla disciplina vigente, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare, in sede di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), la prosecuzione dell'attività produttiva per un periodo di tempo determinato non superiore a 36 mesi ed a condizione che vengano adempite le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame della medesima autorizzazione, secondo le procedure ed i termini ivi indicati, al fine di assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili.

Quando tali imprese sono sottoposte a commissariamento straordinario¹³, il **comma 2** dispone che il commissario straordinario dell'impresa che riveste interesse strategico nazionale, quando abbia egli stesso presentato istanza in tal senso, possa essere nominato commissario straordinario della procedura di amministrazione straordinaria.

Si viene dunque incontro alle considerazioni espresse dalla Corte Costituzionale, nella sentenza n. 85 del 2013: la particolare disciplina dell'attività degli stabilimenti di strategico interesse nazionale autorizzati a proseguire l'attività in ottemperanza alle prescrizioni A.I.A., in quanto mira a perpetuare l'esistenza di grandi aziende la cui chiusura avrebbe gravi effetti sui livelli di occupazione, presenta caratteristiche

¹³ Il che avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, e successive modificazioni.

analoghe alla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, di cui all'[art. 2 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270](#)¹⁴.

L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza è una procedura concorsuale, dapprima introdotta dalla *legge Prodi* (Legge 3 aprile 1979, n. 95) e successivamente regolata dal D. Lgs. 270/99. Essa ha una finalità conservativa del patrimonio dell'impresa, al contrario delle altre procedure concorsuali (il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa), che hanno invece finalità liquidativa. Essa infatti mira al recupero e al risanamento delle grandi imprese che versano in uno stato di insolvenza, per evitare la dispersione del patrimonio aziendale e la perdita di un gran numero di posti di lavoro.

Il **comma 3** estende la clausola di salvaguardia di cui all'articolo [2, comma 2 del DL 347 del 2003](#) - che esclude la competenza del MiSE circa l'ammissione al piano di amministrazione straordinaria e la nomina del commissario per le imprese che gestiscono servizi pubblici essenziali - alle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento di interesse strategico nazionale, come disposto dalla novella recata dal comma 1 dell'articolo in esame. Pertanto queste categorie di imprese sono ammesse all'amministrazione straordinaria con un atto che è un Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il **comma 4** modifica la norma del [decreto legge n. 347 del 2003](#) (cd 'legge Marzano') che disciplinava le condizioni di cessione a privati delle imprese e degli stabilimenti oggetto di procedure di amministrazione straordinaria. Tale norma era stata introdotta nel testo allora vigente del decreto legge n. 347 con una modifica del 2008, recata dalla normativa in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi (il [decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134](#)). Il comma in esame riguarda non solo la vendita ma anche l'affitto degli impianti soggetti ad amministrazione controllata, salvaguardando la continuità aziendale. Il commissario dell'amministrazione straordinaria procede ad individuare l'*affittuario* o l'acquirente, a *trattativa privata*, (e quindi derogando ai principi fissati dall'articolo 62 del D.lgs. 270 del 1999, pur nel rispetto del principio di trasparenza e non discriminazione) tra i soggetti che garantiscono nel medio periodo, a seconda dei casi, la continuità del servizio pubblico essenziale ovvero la continuità produttiva dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, anche con riferimento alla garanzia di adeguati livelli occupazionali, nonché la rapidità di intervento ed il rispetto della legislazione nazionale ed europea. Il canone di affitto o il prezzo di cessione non devono essere inferiori a quelli di mercato, accertati da una perizia indipendente, effettuata da un'istituzione finanziaria scelta dal MiSE. È altresì previsto che il diritto di prelazione a favore dell'affittuario possa essere concesso convenzionalmente, previa espressa autorizzazione del Ministro dello sviluppo economico e con parere favorevole del comitato di sorveglianza.

In generale, con riferimento alle procedure di liquidazione delle imprese in stato di amministrazione straordinaria, il D. Lgs 270/1999 prevede che il commissario

¹⁴ Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'[articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274](#).

straordinario, entro i sessanta giorni successivi al decreto di apertura della procedura, presenti al Ministero dell'industria un programma redatto secondo uno degli indirizzi alternativi in merito al recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali. Tale risultato si può realizzare, in via alternativa: *a)* tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno («programma di cessione dei complessi aziendali»); *b)* tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni («programma di ristrutturazione») *b-bis)* per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali anche tramite la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno («programma di cessione dei complessi di beni e contratti»).

Il comma in esame dispone infine che alle procedure di liquidazione individuate e disciplinate dalla normativa oggetto di commento si applichino le disposizioni della legge fallimentare (legge 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, in particolare gli articoli 104-*ter* e 105, inseriti rispettivamente dagli articoli [91](#) e [92](#) del [decreto legislativo n. 5](#) del 2006, che ha riformato le procedure concorsuali)

Il **comma 5** statuisce (a conferma della normativa vigente) che in caso di affitto o cessione di azienda o di un ramo aziendale non vengano meno i requisiti per il mantenimento, in capo ad essi, delle eventuali autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni e altri atti o titoli per l'esercizio e la conduzione delle relative attività svolte, in quanto questi titoli sono trasferiti all'acquirente o all'affittuario.

Il **comma 6** elimina il riferimento alla ristrutturazione dal programma di concordato che il commissario può presentare per il soddisfacimento dei creditori (articolo [4-bis del DL 347/2003](#)).

Il **comma 7** introduce una deroga alla disciplina dell'azione revocatoria prevista dalla legge fallimentare (e applicabile anche alle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi degli articoli 49 e 91 del d. lgs. 270/1999). Tale deroga consiste nel sottrarre all'azione revocatoria gli atti e i pagamenti compiuti in pendenza del commissariamento straordinario delle imprese di interesse strategico nazionale (di cui al DL n. 61/2013), al fine di assicurare il raggiungimento dello scopo stesso del commissariamento, vale a dire la continuità aziendale e la prosecuzione della attività produttiva dell'impresa di interesse strategico nazionale garantendo che le risorse aziendali siano destinate prioritariamente a tali finalità.

Articolo 2, commi 1 e 2
(Disciplina applicabile ad ILVA S.p.A.)

1. L'ammissione di ILVA S.p.A. alla amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347 determina la cessazione del commissariamento straordinario di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, di seguito denominato «decreto-legge n. 61». Il commissario straordinario subentra nei poteri attribuiti per i piani e le azioni di bonifica previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2014, di seguito «D.P.C.M. 14 marzo 2014».

2. In attuazione dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, i rapporti di valutazione del danno sanitario si conformano ai criteri metodologici

stabiliti dal decreto ministeriale di cui al comma 2 del medesimo articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 207 del 2012. Il rapporto di valutazione del danno sanitario non può unilateralmente modificare le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di validità, ma legittima la regione competente a chiedere il riesame ai sensi dell'articolo 29-*octies*, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, i contenuti del D.P.C.M. 14 marzo 2014 possono essere modificati con i procedimenti di cui agli articoli 29-*octies* e 29-*nonies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

Il **comma 1** disciplina la normativa applicabile all'ipotesi in cui ILVA S.p.A. sia ammessa alla procedura concorsuale di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, come novellato dall'articolo 1, prevedendo la cessazione del commissariamento straordinario deliberato ai sensi del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61. Dispone, inoltre, l'attribuzione al commissario straordinario dei poteri necessari per attuare le prescrizioni di carattere ambientale previste dall'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) rilasciata, con decreto del Ministro dell'Ambiente, come modificata dal piano ambientale approvato con DPCM 14 marzo 2014.

Il **comma 2** disciplina i rapporti intercorrenti tra la valutazione del danno sanitario (VDS) e le prescrizioni contenute nell'A.I.A., conformando la valutazione ai criteri metodologici stabiliti dal decreto interministeriale 24 aprile 2013. La VDS non può modificare unilateralmente le prescrizioni dell'A.I.A., ma consente alla Regione competente di chiederne il riesame ai sensi dell'articolo 29-*octies* comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Vengono altresì disciplinati i procedimenti per la modifica del piano ambientale, conseguente alla suddetta variazione dell'A.I.A.

Con probabile riferimento alla novazione del titolo commissariale, derivante dall'applicazione del comma 1, potrebbero spiegarsi alcune delle reiterazioni testuali, che il decreto-legge in esame contiene, in rapporto a prescrizioni già entrate in vigore in rapporto ai precedenti regimi commissariali. Tra tali norme¹⁵ si segnalano proprio quelle secondo cui: i rapporti di valutazione del danno sanitario (redatti, con aggiornamento almeno annuale, da parte dell'azienda sanitaria locale e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) devono attenersi ai criteri stabiliti dal D.M. 24 aprile 2013; il suddetto rapporto di valutazione del danno sanitario non può unilateralmente modificare le prescrizioni dell'AIA in corso di validità, ma legittima la regione competente a chiedere il riesame della stessa; il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria può essere modificato secondo le medesime procedure previste per le modifiche dell'AIA.

¹⁵ Cfr. l'art. 1-*bis* del D.L. 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 dicembre 2012, n. 231, e l'art. 1, comma 7, del D.L. 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2013, n. 89, e successive modificazioni.

Articolo 2, commi 3, 4, 5 e 6

(Attuazione del piano ambientale approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014)

3. L'attività di gestione dell'impresa eseguita nel rispetto delle prescrizioni del D.P.C.M. 14 marzo 2014 è considerata di pubblica utilità ad ogni effetto e gli interventi ivi previsti sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità e costituiscono varianti ai piani urbanistici.

4. Per l'attuazione degli interventi previsti dal piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, il procedimento di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 61 è avviato su proposta del commissario entro quindici giorni dalla disponibilità dei relativi progetti. I termini per l'espressione dei pareri, visti e nulla osta relativi agli interventi previsti per l'attuazione del detto piano devono essere resi dalle amministrazioni o enti competenti entro venti giorni dalla richiesta, prorogati di ulteriori venti giorni in caso di richiesta motivata e, qualora non resi entro tali termini, si intendono acquisiti con esito positivo. Per la valutazione d'impatto ambientale e per i pareri in materia di tutela sanitaria e paesaggistica, restano ferme le previsioni del citato articolo 1, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge n. 61.

5. Il Piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014 si intende attuato se entro il 31 luglio 2015 sono realizzate, almeno nella misura dell'80 per cento, le prescrizioni in scadenza a quella data. Entro il 31 dicembre 2015, il commissario

straordinario presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA una relazione sulla osservanza delle prescrizioni del piano di cui al primo periodo. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stabilito il termine ultimo per l'attuazione di tutte le altre prescrizioni.

6. L'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, nei termini previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo, equivale all'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione, previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all'attuazione dell'A.I.A. e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica. Le condotte poste in essere in attuazione del Piano di cui al periodo precedente non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro.

L'**articolo 2**, nei **commi da 3 a 6** definisce e disciplina la procedura per l'attuazione del piano ambientale approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014¹⁶.

Il **comma 3** specifica che l'attività di gestione dell'impresa eseguita nel rispetto delle prescrizioni del D.P.C.M. 14 marzo 2014 va considerata ad ogni effetto attività di pubblica utilità e che gli interventi previsti dal piano ambientale:

- sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità;

In merito alla dichiarazione di pubblica utilità, si ricorda che essa attribuisce alle opere, anche qualora private, la natura giuridica di opera pubblica e costituisce presupposto per eventuali procedure espropriative. Relativamente alla dichiarazione di indifferibilità ed urgenza si ricorda che essa costituisce il presupposto di legittimità del provvedimento d'occupazione d'urgenza.

- costituiscono varianti ai piani urbanistici.

Si ricorda che la stessa disposizione è contenuta nell'articolo nel comma 1-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 61 del 2013¹⁷ ove, infatti, si stabilisce che gli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 1, comma 5, sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità e costituiscono varianti ai piani urbanistici.

Si rammenta che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Marzo 2014 è stato approvato il Piano delle misure di tutela ambientale e sanitaria relativo all'ILVA di Taranto, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 61 del 2013 (c. d. piano ambientale). Tale piano conclude (in virtù dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 136 del 2013¹⁸) tutti i procedimenti di riesame che discendono dall'autorizzazione integrata ambientale del 4 agosto 2011 e da quella del 26 ottobre 2012, come dettagliati dallo stesso D.P.C.M., “con esclusione di quelli che dovranno essere avviati a seguito dell'adempimento di prescrizioni e di quelli che comprendono impianti dello stabilimento non disciplinati dal piano”.

Il **comma 4**, come evidenziato nella relazione che accompagna il disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, introduce norme per la velocizzazione del procedimento di approvazione degli interventi previsti dal “piano ambientale”.

¹⁶ D.P.C.M. 14 marzo 2014, Approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, a norma dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89.

¹⁷ D.L. 4 giugno 2013, n. 61, Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 3 agosto 2013, n. 89.

¹⁸ D.L. 10 dicembre 2013, n. 136, Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 6 febbraio 2014, n. 6.

Si prevede innanzi tutto che, per l'attuazione degli interventi previsti dal piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014 il procedimento di cui al comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013 - che prevede lo svolgimento di una conferenza di servizi indetta dal Ministero dell'ambiente che deve concludersi entro 60 giorni, dopo avere acquisito, se dovuto, il parere della c.d. Commissione VIA, di verifica dell'impatto ambientale -, è avviato su proposta del commissario entro quindici giorni dalla disponibilità dei relativi progetti.

Inoltre per conseguire la finalità indicata di velocizzazione viene previsto:

- un termine di 20 giorni (decorrente dalla data della richiesta e prorogabile di ulteriori 20 giorni in caso di richiesta motivata) per l'espressione di pareri, visti e nulla - osta da parte delle amministrazioni o enti competenti;
- il meccanismo del silenzio-assenso.

La stessa norma specifica che per la valutazione di impatto ambientale e i pareri in materia sanitaria e di tutela paesaggistica restano ferme le previsioni di cui al citato articolo 1, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge n. 61 del 2013.

Tale disposizione prevede che, per un principio di semplificazione procedimentale, al fine dell'acquisizione delle autorizzazioni, intese e pareri comunque denominati, necessari per le opere previste dall'autorizzazione integrata ambientale, dal piano ambientale e dal piano industriale di conformazione delle attività produttive, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del commissario straordinario, convoca una conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990¹⁹, che si deve pronunciare entro il termine di sessanta giorni.

Si rammenta che disposizioni molto simili a quelle contenute nel comma 4 in esame sono contenute nel comma 1-ter dell'art. 2 del decreto-legge n. 61 del 2013, il quale, tuttavia, affida alla proposta del sub commissario il procedimento di cui al comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013 per lo svolgimento della conferenza di servizi indetta dal Ministero dell'ambiente.

In base al successivo **comma 5**, il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria relativo al summenzionato stabilimento di Taranto della società ILVA S.p.A. - piano approvato con il D.P.C.M. 14 marzo 2014 - si intende attuato se entro il 31 luglio 2015 siano realizzate, almeno nella misura dell'80 per cento, le prescrizioni che siano in scadenza entro quella data; il commissario è tenuto a presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA una relazione sull'osservanza delle disposizioni contenute del predetto piano. Si demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del

¹⁹ L. 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

territorio e del mare, la definizione del termine ultimo per l'attuazione di tutte le altre prescrizioni.

Potrebbe essere ritenute non chiare le modalità di realizzazione dell'80 per cento delle prescrizioni, ovvero se queste saranno calcolate in maniera proporzionale al loro rilievo oppure in termini numerici.

Si rammenta che il comma 3-ter dell'articolo 2 del decreto-legge n. 61 del 2013 prevede che, per l'osservanza del piano ambientale devono essere attuate, entro il 31 luglio 2015, almeno l'80 per cento delle prescrizioni in scadenza a quella data. La stessa norma, oltre a motivare la deroga concessa alla luce del fatto che il piano contiene un numero elevato di prescrizioni con interconnessioni critiche, stabilisce che rimane comunque fermo il termine ultimo già previsto del 4 agosto 2016 per l'attuazione di tutte le altre prescrizioni.

Rispetto alla normativa previgente, la disposizione in esame non modifica espressamente il termine ultimo del 4 agosto 2016.

Potrebbe in proposito ritenersi dubbio se con l'espressione "tutte le altre prescrizioni" si intenda riferirsi alle restanti prescrizioni in scadenza a luglio 2015 o, invece, al complesso delle prescrizioni fissato attualmente al 4 agosto 2016. In tale secondo caso, quindi il comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge in esame prevedrebbe un procedimento destinato eventualmente a modificare il termine stesso.

Rimarrrebbe, inoltre salvo il termine per l'applicazione delle migliori tecniche disponibili (BAT²⁰) per la produzione di ferro ed acciai.

Con riferimento al termine per l'applicazione delle BAT relative al la produzione di ferro ed acciaio si ricorda che le citate BAT sono state adottate con la Decisione della Commissione 2012/135/UE del 28 febbraio 2012, pubblicata in data 8 marzo 2012. Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/UE²¹, entro quattro anni dalla data di pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente riesamina e, se necessario, aggiorna tutte le condizioni di autorizzazione e garantisce che l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione.

In proposito occorre ricordare che il decreto di [riesame dell'AIA](#) emesso il 4 agosto 2011 è stato emanato proprio al fine di imporre, fin da subito, e quindi anticipando la scadenza dell'8 marzo 2016, il rispetto delle BAT approvate con la citata decisione 2012/135/UE.

Riguardo ai tempi di attuazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria relativo dello stabilimento di Taranto si rammenta che nel corso dell'audizione presso la Camera dei deputati del 17 dicembre 2014 il

²⁰ Acronimo anglosassone di *Best Available Techniques*.

²¹ relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), recepita con legge 6 agosto 2013, n. 96 (Legge di delegazione europea 2013) e con decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, che ha novellato diversi articoli del Codice dell'ambiente.

commissario straordinario Piero Gnudi ha affermato che è stato completato il 75 per cento con 88 linee di intervento ottemperate e che sono state impegnate risorse per un importo complessivo pari a 600 milioni di euro.

Il **comma 6** dispone che l'osservanza delle disposizioni contenute nel medesimo piano, nei termini di cui ai precedenti commi 4 e 5, esclude, con riferimento alla valutazione delle condotte strettamente connesse all'attuazione dell'AIA e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica, sia la responsabilità amministrativa (derivante da reati) a carico della persona giuridica società ILVA S.p.A. sia la responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questi funzionalmente delegati.

Più specificamente il comma 6, primo periodo, prevede, in forza del richiamo all'articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001²², il possibile esonero della responsabilità dell'ILVA ai fini della valutazione delle condotte connesse all'attuazione dell'A.I.A. e delle altre norme di tutela ambientale e sanitaria.

Il comma 6 stabilisce, quindi, che l'osservanza delle disposizioni contenute nel medesimo piano, nei termini di cui ai precedenti commi 4 e 5 equivalgono all'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione dell'impresa.

L'art. 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001 prevede, infatti, che se un reato è stato commesso da soggetti che rivestono funzioni apicali ovvero funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente (nonché che esercitano su di esso, anche di fatto, la gestione e il controllo) l'ente non risponde a titolo di responsabilità amministrativa se prova varie circostanze, fra le quali, alla lettera a) quella che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Si rammenta che l'articolo 6 richiamato per l'esclusione della responsabilità amministrativa dell'organo richiede, inoltre che:

- b) il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il cosiddetto organismo di vigilanza;
- c) le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lettera b).

Potrebbe in proposito essere sollevato il quesito se il richiamo all'articolo 6 del suddetto decreto legislativo n.231 del 2001 determina una esclusione di responsabilità dell'organo con riferimento anche alle circostanze indicate nelle lettere b), c) e d) sopra ricordate.

²² D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300.

Inoltre, il comma 6 in esame "esclude la punibilità", secondo quanto riportato nella relazione che accompagna il disegno di legge di conversione, del commissario straordinario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati ai fini della valutazione delle condotte poste in essere in attuazione del piano ambientale.

Secondo il testo normativo tali condotte non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro.

La previsione sopra illustrata trova un precedente nell'articolo 1 comma 9 del decreto-legge n. 61 del 2013 ove si prevede, sempre in virtù del richiamo all'articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 20013, il possibile esonero della responsabilità del commissario e del sub commissario e degli esperti del comitato per i possibili illeciti commessi in relazione all'attuazione dell'A.I.A. e delle altre norme di tutela ambientale e sanitaria.

Con riferimento a quanto previsto nel secondo periodo dell'articolo 2, comma 6, appare utile precisare che, quanto all'individuazione dei soggetti per i quali viene esclusa la responsabilità penale e amministrativa, questi sono individuati nel commissario straordinario e nei soggetti da questo funzionalmente delegati, tutti chiamati a dare attuazione al piano ambientale, *mentre ulteriori soggetti, eventualmente coinvolti, non parrebbero beneficiare di questa causa di esclusione di punibilità.*

Per quanto concerne l'individuazione della condotta, questa, nel secondo periodo dell'articolo 2, comma 6, riguarderebbe l'attuazione del piano ambientale mediante atti di gestione dell'impresa che, se conformi al piano stesso, escluderebbero la responsabilità penale e amministrativa. *Tale esclusione, nella logica della norma, si fonda sulla definizione, fatta con legge, delle disposizioni del piano ambientale quali "migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro".*

La qualificazione così effettuata, sembrerebbe, quindi, escludere la configurabilità del requisito soggettivo della colpa rispetto alle condotte poste in essere nell'attuazione del piano ambientale. Peraltro, la disposizione in esame che esclude la punibilità della condotta in quanto posta in essere in attuazione delle disposizioni contenute nel piano ambientale, parrebbe di per sé lasciar fuori dall'ambito di applicazione le ipotesi dolose.

Si potrebbe, poi, ritenere che la qualificazione legislativa delle disposizioni del piano ambientale quali "migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro" possa lasciare impregiudicata la possibilità del giudice di valutare se la qualificazione stessa dell'atto amministrativo effettuata dal legislatore corrisponde a

ragionevolezza al fine, eventualmente, di sollevare questione di legittimità costituzionale.

Articolo 2, commi da 7 a 11
(*Disciplina applicabile ad ILVA S.p.A.*)

7. All'articolo 217-*bis*, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «e alle operazioni di finanziamento effettuate ai sensi dell'articolo 22-*quater*, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonché ai pagamenti ed alle operazioni compiuti, per le finalità di cui alla medesima disposizione, con impiego delle somme provenienti da tali finanziamenti.».

8. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina del decreto-legge n. 61. Si applica l'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dal presente decreto, e l'articolo 22-*quater*, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

9. I riferimenti al commissario e al sub-commissario, nonché al commissariamento e alla gestione commissariale contenuti negli articoli 1 e 2-*quinquies* del decreto-legge n. 61, nell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e nell'articolo 22-*quater*, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si devono intendere come riferimenti, rispettivamente, al commissario straordinario e alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347, e il riferimento al piano di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 si deve intendere come riferimento al piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014.

10. Il riferimento alla gestione commissariale, di cui al comma 9-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61, si intende riferito alla gestione aziendale da parte del commissario e dell'avente titolo, sia esso affittuario o cessionario, e la disciplina ivi prevista si applica all'impresa commissariata o affittata o ceduta, fino alla data di cessazione del commissariamento ovvero a diversa data fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico.

11. Al comma 1 dell'articolo 252-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'esclusione cessa di avere effetto nel caso in cui l'impresa è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.».

Il **comma 7** comporta l'esenzione dai reati di bancarotta, semplice e fraudolenta, per i finanziamenti all'impresa commissariata autorizzati ai sensi dell'articolo 22-*quater*, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 nonché per i pagamenti e le operazioni che il commissario straordinario nominato ai sensi del

decreto-legge n. 61/2013 ha effettuato, per le finalità della norma citata, con l'impiego delle somme derivanti da tali finanziamenti.

L'esenzione, secondo la relazione governativa, "trova giustificazione nel fatto che tali finanziamenti sono funzionali al risanamento ambientale ovvero alla continuazione dell'esercizio dell'attività di impresa attestata dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro dello sviluppo economico".

Il **comma 8** individua le norme vigenti che continueranno a trovare applicazione, nei limiti di compatibilità, in costanza del nuovo regime di amministrazione straordinaria.

Il **comma 9** specifica che i riferimenti al commissario e al sub-commissario nonché al commissariamento e alla gestione commissariale contenuti agli articoli 1 e 2-*quinquies* del D.L. 61/2013, all'articolo 12 del D.L. 101/2013 e all'articolo 22-*quater*, comma 2, del D.L. 91/2014 devono intendersi come riferimenti, rispettivamente, al commissario straordinario e alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al D.L. n. 347/2003. Anche il riferimento al piano va trasposto a quello previsto dal DPCM 14 marzo 2014.

Il **comma 10** specifica che il riferimento alla gestione commissariale di cui all'articolo 1, comma 9-bis, del DL 61/2013 si intende riferito alla gestione aziendale da parte del commissario o dell'avente titolo, sia esso affittuario o cessionario, e che la disciplina ivi prevista si applica all'impresa commissariata o affittata o ceduta fino alla data di cessazione del commissariamento o a diversa data fissata con DPCM su proposta del Ministro dello sviluppo economico.

Il **comma 11** dispone che, nel caso in cui l'impresa commissariata, ai sensi del decreto-legge n. 61/2013, sia successivamente ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, essa possa accedere alle misure previste dall'articolo 252-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006.

Tale norma prevede che il Ministro dell'ambiente e il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza, possono stipulare accordi di programma con uno o più proprietari di aree contaminate o altri soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e di riconversione industriale e sviluppo economico in siti di interesse nazionale (SIN), individuati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, al fine di promuovere il riutilizzo di tali siti in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale, e di preservare le matrici ambientali non contaminate.

L'esclusione da tale beneficio delle aree interessate dalle misure di commissariamento di cui al decreto-legge n. 61/2013 trova ragione nel fatto che con il suddetto commissariamento lo Stato si sostituisce al proprietario dell'area solo per l'attuazione del piano sanitario e ambientale e, una volta operato il risanamento, essa torna nella disponibilità del proprietario che è il responsabile dell'inquinamento. Con l'ammissione alla procedura di amministrazione

straordinaria sorge, invece, la necessità di tutelare l'eventuale terzo acquirente, non responsabile della contaminazione, e di porlo in condizione di accedere al beneficio derivante dagli accordi di programma, al pari di altri cessionari di aree contaminate collocate in zone SIN.

Articolo 3, commi 1 e 2
(Disposizioni finanziarie)

1. Il comma 11-*quinquies* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 è sostituito dal seguente: «11-*quinquies*. Ai fini dell'attuazione e della realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa soggetta a commissariamento, il giudice procedente, su richiesta del commissario straordinario, dispone il versamento in una contabilità speciale intestata al commissario straordinario delle somme sottoposte a sequestro penale, nei limiti di quanto costituisce oggetto di sequestro, anche in relazione ai procedimenti penali diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale, a carico del titolare dell'impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma societaria, a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei rispettivi soci o amministratori, che abbiano esercitato attività di direzione e coordinamento sull'impresa commissariata prima del commissariamento, con il vincolo, quanto

al loro utilizzo, all'attuazione degli obblighi connessi alla funzione commissariale esercitata.».

2. Ai fini dell'attuazione delle prescrizioni di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, il Commissario straordinario dell'amministrazione straordinaria, oltre alla titolarità della o delle contabilità speciali di cui all'articolo 1, comma 11-*quinquies*, del decreto legge n. 61, come modificato dal comma 1, è altresì titolare di altre contabilità speciali, aperte presso la tesoreria statale, in cui confluiscono:

- a) le risorse assegnate dal CIPE con propria delibera, previa presentazione di un progetto di lavori, a valere sul Fondo di sviluppo e coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nel limite delle risorse annualmente disponibili e garantendo comunque la neutralità dei saldi di finanza pubblica;
- b) altre eventuali risorse a qualsiasi titolo destinate o da destinare agli interventi di risanamento ambientale.

Il **comma 1** prevede il versamento in una contabilità speciale intestata al Commissario straordinario delle somme sottoposte a sequestro penale.

In particolare, il comma 1 interviene sull'articolo 1, comma 11-*quinquies* del decreto-legge n. 61 del 2013, prevedendo il versamento in una contabilità speciale intestata al Commissario straordinario delle somme sottoposte a sequestro penale.

Tale disposizione si collega funzionalmente al **comma 2** ove si prevede, ai fini dell'attuazione delle prescrizioni contenute nel DPCM 14 marzo 2014, la titolarità in capo al Commissario straordinario dell'amministrazione straordinaria delle contabilità speciali, nelle quali confluiscono anche le risorse assegnate dal CIPE con propria delibera. Per le contabilità diverse da quelle di cui al comma 1, ciò avviene previa presentazione di un progetto di lavori, a valere sul Fondo di sviluppo e coesione, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica e nel limite delle risorse annualmente disponibili. È previsto anche che vi confluiscono altre

eventuali risorse a qualsiasi titolo destinate o da destinare agli interventi di risanamento ambientale.

Secondo la relazione tecnica del Governo, trattandosi di finalizzazione di risorse previste a legislazione vigente, comunque nel limite delle disponibilità annuali e nel rispetto della neutralità sui saldi di finanza pubblica, non vi sono effetti finanziari negativi.

Articolo 3, comma 3

(Rendicontazione del Commissario straordinario)

3. Il Commissario straordinario dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e alle autorità giudiziarie interessate. rendiconta, secondo la normativa vigente, l'utilizzo delle risorse di tutte le contabilità speciali aperte e ne fornisce periodica informativa al Ministero

Il **comma 3** prevede che il Commissario straordinario rendiconti, secondo la normativa vigente, l'utilizzo delle risorse di tutte le contabilità speciali aperte e che, "in aggiunta alla rendicontazione contabile prevista dalla vigente normativa" - come specifica la relazione che accompagna il disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame - ne fornisca periodica informativa - la *disposizione non indica specifiche scadenze temporali* - al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e alle autorità giudiziarie interessate.

Quanto all'individuazione delle contabilità speciali intestate al Commissario straordinario i precedenti commi dell'articolo 3 in esame stabiliscono il versamento in una contabilità speciale intestata al Commissario straordinario delle somme sottoposte a sequestro penale (comma 1) nonché la titolarità in capo al commissario straordinario, ai fini dell'attuazione delle prescrizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, dell'amministrazione straordinaria delle contabilità speciali di cui all'articolo 1, comma 11-*quinquies*, del decreto-legge n. 61 del 2013, nonché di altre contabilità che nelle quali confluiscono sia le risorse assegnate dal CIPE a valere sul Fondo di sviluppo e coesione, nonché altre eventuali risorse destinate agli interventi di risanamento ambientale (comma 2).

Articolo 3, comma 4
(Diritto di rivalsa da parte dello Stato)

4. Resta fermo il diritto di rivalsa da parte del danno ambientale.
dello Stato nei confronti dei responsabili

Il **comma 4 dell'articolo 3** conferma il diritto di rivalsa da parte dello Stato nei confronti dei responsabili del danno ambientale, "in coerenza con la normativa europea e nazionale", come sottolinea la relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame.

Si rammenta, con riferimento al suddetto diritto di rivalsa, che l'articolo 305 del decreto legislativo n. 152 del 2006²³ (c.d. Codice Ambientale) prevede, tra l'altro, che - nel caso in cui si sia verificato un danno ambientale e l'operatore non adempia agli obblighi di contenimento e ripristino previsti dalla legge o nel caso in cui l'operatore stesso non può essere individuato o se non sia tenuto tenuto a sostenere i costi - il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha facoltà di adottare egli stesso le misure di contenimento e di ripristino, approvando la nota delle spese, con diritto di rivalsa esercitabile verso chi abbia causato o comunque concorso a causare le spese stesse, se venga individuato entro il termine di cinque anni dall'effettuato pagamento.

L'articolo 305 del Codice dell'ambiente ricalca ampiamente l'articolo 10 della direttiva 2004/35/CE²⁴ del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale, che definisce una disciplina-quadro per la prevenzione e la riparazione dei danni all'ambiente basata sul principio "chi inquina paga".

Ai sensi dell'articolo 10 della citata direttiva, infatti, il diritto di rivalsa nei confronti del responsabile dell'inquinamento da parte dell'autorità competente che abbia provveduto alle misure preventive e di ripristino del danno significativo all'ambiente si prescrive in cinque anni dalla data in cui tali misure sono state portate a termine o in cui è stato identificato l'operatore responsabile o il terzo responsabile, a seconda di quale sia la data posteriore.

²³ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale.

²⁴ Dir. 21 aprile 2004, n. 2004/35/CE, Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.

Articolo 3, comma 5
(Disposizioni finanziarie)

5. Allo scopo di definire tempestivamente le pendenze tuttora aperte, il commissario straordinario, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previo parere dell'Avvocatura Generale dello Stato e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è autorizzato a sottoscrivere con FINTECNA S.p.A., in qualità di avente causa dell'IRI, un atto convenzionale di

liquidazione dell'obbligazione contenuta nell'articolo 17.7 del contratto di cessione dell'ILVA Laminati Piani (oggi ILVA S.p.A.). La liquidazione ha carattere transattivo e definitivo e non è soggetta ad azione revocatoria. Le somme rinvenienti da detta operazione affluiscono nella contabilità ordinaria del Commissario straordinario.

Con il **comma 5** si autorizza la sottoscrizione con FINTECNA S.p.A., in qualità di avente causa dell'IRI, di un atto convenzionale di liquidazione dell'obbligazione contenuta nell'articolo 17.7 del contratto di cessione dell'ILVA Laminati Piani (oggi ILVA S.p.A.). Le somme rinvenienti da detta operazione affluiscono nella contabilità ordinaria del Commissario straordinario. L'operazione ha natura definitiva e non è soggetta ad azione revocatoria; la norma la autoqualifica come avente valore transattivo.

Articolo 4

(Modifiche all'articolo 12 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125)

1. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è sostituito dal seguente: «2. Sono approvate le modalità di costruzione e di gestione delle discariche di cui al comma 1 per rifiuti non pericolosi e pericolosi, presentate in data 19 dicembre 2014 dal sub-commissario di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89. Successive modifiche sono approvate ed autorizzate dall'autorità competente ai sensi e con le procedure di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i comuni interessati, sono definite le misure di compensazione ambientale e le eventuali ulteriori garanzie finanziarie di cui all'articolo 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La mancata prestazione delle garanzie entro 120 giorni dall'adozione del decreto di cui al periodo precedente comporta la decadenza dall'esercizio dell'attività di cui al presente comma.».

2. Il comma 6 dell'articolo 12 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è sostituito dal seguente: «6. Sono approvate le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di Taranto presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub-commissario di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89. Successive modifiche sono approvate ed autorizzate dall'autorità competente ai sensi e con le procedure di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite eventuali ulteriori garanzie finanziarie di cui all'articolo 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. La mancata prestazione delle garanzie entro 120 giorni dall'adozione del decreto di cui al periodo precedente comporta la decadenza dall'esercizio dell'attività di cui al presente comma.».

L'**articolo 4** del decreto-legge sancisce l'approvazione *ex lege*: 1) delle modalità di costruzione e di gestione delle discariche - localizzate nel perimetro dell'impianto produttivo di Taranto della società ILVA S.p.A. - per rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi), presentate in data 19 dicembre 2014 dal sub-commissario; 2) delle modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo del suddetto stabilimento, presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub-commissario.

Più in particolare, il **comma 1**, sostituisce il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legge n. 101 del 2013, che stabilisce le procedura per l'approvazione dei piani di gestione dei rifiuti e delle discariche di cui all'articolo 12, comma 1 dello stesso decreto-legge n. 101 del 2013²⁵, per rifiuti pericolosi e non pericolosi, dell'ILVA S.p.A, prevedendo che le modalità di costruzione e gestione delle discariche per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi nel perimetro dell'impianto dell'ILVA, da destinare al conferimento dei rifiuti prodotti dall'attività dell'ILVA stessa e dagli interventi di risanamento ambientale, siano approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del sub commissario ambientale ILVA, sentita l'ARPA Puglia. Ai sensi del nuovo comma 2 dell'articolo 12 del decreto legge n. 101 del 2013 i piani presentati in data 19 dicembre 2014²⁶ dal sub-commissario di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2013, sono approvati *ex lege*. Secondo quanto riportato nella relazione che accompagna il disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, la procedura introdotta con l'articolo in esame " ha il pregio di valorizzare il lavoro tecnico già svolto dal sub commissario e di velocizzare e semplificare l'adozione dei piani, allo stato non ancora approvati".

Il nuovo testo del comma 2 inoltre prevede che eventuali modifiche dei piani summenzionati siano approvate ed autorizzate dall'autorità competente ai sensi e con le procedure di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006²⁷ (c.d. Codice Ambientale) e quindi secondo l'ordinario procedimento riguardante la costruzione e gestione delle discariche.

Il nuovo testo del comma 2, inoltre, disciplinando in modo diverso rispetto al testo previgente la procedura di definizione delle misure di compensazione ambientale - che può riguardare anche eventuali ulteriori garanzie finanziarie di cui all'articolo 208, comma 11, lettera g), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 - demanda tale definizione ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i comuni interessati. Si stabilisce, infine, che la mancata prestazione delle garanzie finanziarie entro 120 giorni dall'adozione del decreto di cui al periodo precedente comporta la decadenza dall'esercizio dell'attività di cui al presente comma.

Si ricorda che il richiamato articolo 12, comma 1 del citato decreto-legge n. 101 del 2013 del fa riferimento alle seguenti discariche:

- la discarica di rifiuti non pericolosi che ha ottenuto parere di compatibilità ambientale positivo nel 2010;

²⁵ D.L. 31 agosto 2013, n. 101, Dizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 30 ottobre 2013, n. 125.

²⁶ Al momento della redazione del presente dossier, delle "modalità di costruzione e di gestione delle discariche", presentate, secondo l'articolo in esame, in data 19 dicembre 2014, non risulta alcuna pubblicazione ufficiale, ne' è stato possibile altrimenti reperirle.

²⁷ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale.

La norma fa riferimento alla Determinazione del dirigente dell'ufficio programmazione, politiche energetiche, v.i.a. e v.a.s. 11 maggio 2010, n. 160, con la quale la Regione Puglia ha espresso parere favorevole di compatibilità ambientale per l'intervento "concernente la discarica per rifiuti speciali non pericolosi prodotti dallo stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto e delle aziende partecipate presenti nel territorio della provincia di Taranto, in area cava Mater Gratiae, in agro di Statte, proposto da Ilva S.p.A."

- la discarica di rifiuti pericolosi che ha ottenuto valutazione d'impatto ambientale positiva nel 1995.

La norma qui si riferisce al DEC/VIA/2158 del 28 giugno 1995, con cui i Ministeri dell'ambiente e dei beni culturali hanno espresso giudizio positivo "circa la compatibilità ambientale del progetto di discariche di II categoria tipo B e C per rifiuti tossici e nocivi da realizzarsi in Comune di Statte (TA) località Cava Mater Gratiae, presentato dalla Società ILVA S.p.A.", condizionato ad una serie di prescrizioni riportate nel decreto medesimo.

Il comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge n. 61 del 2013²⁸ prevede una norma di carattere generale che consente al Consiglio dei Ministri di deliberare il commissariamento straordinario dell'impresa, esercitata anche in forma di società, che abbia determinati requisiti sia per quanto concerne i lavoratori impiegati, sia per quanto riguarda le caratteristiche dell'attività produttiva.

Lo stesso comma prevede che il commissario sia nominato con D.P.C.M. e si avvalga di un sub commissario nominato dal Ministro dell'ambiente. Al commissario e al sub commissario sono attribuiti poteri per i piani e le azioni di bonifica previsti dall'AIA.

Si ricorda che con il D.P.C.M. 5 giugno 2013 (pubblicato nella G.U. n. 147 del 25 giugno 2013) Enrico Bondi era stato nominato Commissario straordinario della società ILVA e con il successivo D.M. Ambiente 17 giugno 2013 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 21 agosto 2013) il ruolo di Sub-Commissario era stato affidato a Edoardo Ronchi.

Con D.P.C.M. 6 giugno 2014 il dott. Piero Gnudi è stato nominato Commissario straordinario per la ILVA S.p.A. per dodici mesi a decorrere dal 4 giugno 2014; l'incarico è prorogabile per ulteriori dodici mesi.

Con D.M. 21 agosto 2014 l'avv. Corrado Carrubba è stato nominato sub-commissario di ILVA S.p.a a decorrere dalla data del decreto e resta in carica fino alla scadenza del mandato del commissario straordinario.

Per quanto concerne il rinvio alla disciplina delle discariche contenuta nel decreto legislativo n. 152 del 2006, si ricorda che l'articolo 182, riguardante lo smaltimento dei rifiuti stabilisce che attività di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 36 del 2003, mentre la disciplina autorizzativa per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti è contemplata nell'articolo e seguenti dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006.

Si rammenta che l'articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006, concernente l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, al comma 11, stabilisce che tale autorizzazione individui le condizioni e le prescrizioni

²⁸ D.L. 4 giugno 2013, n. 61, Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 3 agosto 2013, n. 89.

necessarie per garantire l'attuazione dei principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, nonché del principio chi inquina paga - di cui all'articolo 178 - in materia di gestione dei rifiuti. In particolare alla lettera g) si stabilisce che l'autorizzazione debba stabilire le garanzie finanziarie, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto. Alla lettera g) si prevede, inoltre, che le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2003 e cioè, secondo determinati criteri, per una somma commisurata alla capacità autorizzata della discarica ed alla classificazione della stessa.

Il **comma 2**, sostituisce il comma 6, dell'articolo 12 del decreto legge n. 101 del 2013, che prevedeva l'emanazione di un decreto del Ministero dell'ambiente con cui fossero individuate le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'ILVA di Taranto e il parere del Ministro dell'economia e delle finanze in merito alle misure di compensazione ambientale per i comuni interessati. Ai sensi del nuovo comma 6 dell'articolo 12 del decreto legge n. 101 del 2013, le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di Taranto presentate in data 11 dicembre 2014²⁹ dal sub-commissario sono approvati *ex lege*. Il nuovo testo del comma 6 inoltre prevede che successive modifiche dei piani summenzionati siano approvate ed autorizzate dall'autorità competente ai sensi e con le procedure di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 (c.d. Codice Ambientale) e quindi secondo l'ordinario procedimento riguardante la gestione e lo smaltimento dei rifiuti. Il nuovo testo del comma 6, inoltre, contrariamente a quanto stabilito nel comma 6 previgente non prevede in tale caso misure di compensazione ambientale. Secondo quanto precisato nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame si è così inteso cancellare "una statuizione normativa frutto di un evidente errore; il comma 6 dell'articolo 12 infatti replicava la disposizione del comma 2, ma senza giustificazione, atteso che per la gestione ordinaria di rifiuti non appare necessario provvedere a compensazioni economiche, opportune invece per la predisposizione di discariche e a favore degli enti locali nel cui territorio tali discariche vengono impiantate".

Analogamente a quanto stabilito nel nuovo comma 2 dell'articolo 12 del decreto legge n. 101 del 2013, come sostituito dal comma 1 dell'articolo in esame, il nuovo comma 6 demanda eventuali ulteriori garanzie finanziarie di cui all'articolo 208, comma 11, lettera g), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i comuni interessati. Si stabilisce, infine, che la mancata prestazione delle garanzie

²⁹ Al momento della redazione del presente dossier, delle "modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di Taranto", presentate, secondo l'articolo in esame, in data 11 dicembre 2014, non risulta alcuna pubblicazione ufficiale, ne' è stato possibile altrimenti reperirle.

finanziarie entro 120 giorni dall'adozione del decreto di cui al periodo precedente comporta la decadenza dall'esercizio dell'attività di cui al presente comma.

Il comma 6, dell'articolo 12 del decreto legge n. 101 del 2013, prevedeva l'emanazione, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, di un apposito decreto del Ministero dell'ambiente con cui fossero individuate le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'ILVA di Taranto. Ai sensi del medesimo comma, l'emanazione sarebbe dovuta avvenire su proposta del sub-commissario, in coerenza con le prescrizioni dell'AIA e sentite la regione Puglia e l'ARPA della regione Puglia. Veniva altresì previsto il parere del Ministro dell'economia e delle finanze in merito alle misure di compensazione ambientale per i comuni interessati.

La disposizione sopra riportata potrebbe suscitare perplessità, sotto il profilo della tecnica normativa in quanto la stessa approva con legge atti amministrativi che, oltre a non essere pubblicati con le modalità previste per gli atti normativi, appaiono, comunque, di difficile reperibilità, con possibili riflessi sulla efficacia obbligatoria propria degli atti normativi ai sensi dell'articolo 10 delle preleggi.

L'articolo in esame sembra rientrare nell'ambito delle leggi-provvedimento, espressione con la quale la dottrina e la giurisprudenza fa riferimento ad atti formalmente legislativi che, tuttavia, tengono luogo di provvedimenti amministrativi, in quanto provvedono concretamente su casi e rapporti specifici anche quando si tratta, come per le disposizioni in esame, di approvare un atto amministrativo già posto in essere.

Quanto all'ammissibilità costituzionale, in assenza di una riserva, opponibile al legislatore, delle determinazioni amministrative concrete e specifiche agli organi amministrativi, non è in astratto preclusa alla legge ordinaria la possibilità di attrarre nella propria sfera di disciplina materie e oggetti normalmente affidati all'attività amministrativa. E' quanto costantemente ritenuto dalla Corte costituzionale che ripetutamente ha riconosciuto la compatibilità costituzionale della categoria degli atti normativi in esame, sulla base del duplice rilievo dell'insussistenza di una riserva di amministrazione, posto che la Costituzione non garantisce ai pubblici poteri l'esclusività delle pertinenti attribuzioni gestorie, e dell'inconfigurabilità per il legislatore di limiti diversi da quelli – formali – dell'osservanza del procedimento di formazione delle leggi.

Quanto al regime dei rimedi esperibili avverso la legge-provvedimento, avendo forma legislativa, le leggi-provvedimento sono sottratte agli strumenti rimediali approntati dall'ordinamento per la reazione avverso gli atti della P.A.

La Corte Costituzionale ha avuto modo di osservare, al riguardo, che i diritti di difesa del cittadino, in caso di sopravvenuta approvazione con legge di un atto amministrativo lesivo dei suoi interessi, non vengono sacrificati, ma si trasferiscono, secondo il regime di controllo proprio del provvedimento normativo medio tempore intervenuto, dalla giurisdizione amministrativa alla

giustizia costituzionale (Corte Cost. 16 febbraio 1993, n. 62): in sintesi, il sistema di tutela segue la natura giuridica dell'atto contestato, sicché la legge-provvedimento, ancorché approvativa di un atto amministrativo, può essere sindacata, previa intermediazione del giudice rimettente, solo dal suo giudice naturale, cioè dalla Corte costituzionale.

Per vero, con due pronunce (Corte Cost. 11 giugno 1999, nn. 225 e 226.) la Corte ha ritenuto che gli ordinari controlli di legittimità degli atti amministrativi permanessero con riferimento agli atti amministrativi di un procedimento complesso, in cui solo l'atto finale approvato con legge regionale risultava sottratto all'ambito di competenza propriamente amministrativo, per via della natura legislativa ad esso conferita.

Particolarmente complesso si presenta, poi, il caso di approvazione della legge-provvedimento durante la pendenza del ricorso avverso l'atto amministrativo connesso; si ricorda qui soltanto che la giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. 20 novembre 1995, n. 492) ha, al riguardo, assegnato alla pendenza di una controversia avente ad oggetto un atto amministrativo la valenza di limite specifico all'esercizio della funzione legislativa relativa a leggi in sostituzione di provvedimento (e, in particolare, del provvedimento concretamente *sub iudice*).

Articolo 5

(Contratto istituzionale di sviluppo per l'area di Taranto)

1. In considerazione della peculiare situazione dell'area di Taranto, l'attuazione degli interventi che riguardano detta area è disciplinata dallo specifico Contratto Istituzionale di Sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, di seguito denominato «CIS Taranto».

2. Il CIS Taranto è sottoscritto dai soggetti che compongono il Tavolo istituzionale permanente per l'Area di Taranto, istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri presso la struttura di missione "Aquila-Taranto-POIN Attrattori" della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Tavolo istituzionale ha il compito di coordinare e concertare tutte le azioni in essere nonché definire strategie comuni utili allo sviluppo compatibile e sostenibile del territorio ed è presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri e composto da un rappresentante per

ciascuno dei Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa, dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché da un rappresentante della Regione Puglia, della Provincia di Taranto, del Comune di Taranto e dei Comuni ricadenti nella predetta area, dell'Autorità Portuale di Taranto, del Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto e del Commissario straordinario del Porto di Taranto, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa. Il Tavolo istituzionale assorbe le funzioni di tutti i tavoli tecnici comunque denominati su Taranto istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e di quelli costituiti presso le amministrazioni centrali, regionali e locali.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 1** è finalizzato ad una celere e coordinata attuazione degli interventi per far fronte alla situazione di criticità riguardante la città e l'area di Taranto: vi si prevede che l'attuazione degli interventi sia disciplinata da un contratto istituzionale di sviluppo denominato "CIS Taranto".

Il **comma 2** dispone che il CIS Taranto sia sottoscritto da tutti i soggetti istituzionali chiamati a far parte di un apposito Tavolo istituzionale permanente per l'Area di Taranto, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con compiti di coordinamento e concertazione delle azioni da intraprendere e di definizione delle strategie per lo sviluppo del territorio tarantino. Sono chiamati a far parte del Tavolo, presieduto dalla Presidenza del Consiglio, rappresentanti delle amministrazioni centrali, degli enti territoriali e locali e degli altri soggetti coinvolti (Autorità portuale, Commissario straordinario per la bonifica,

Commissario del porto di Taranto), nonché dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (Invitalia).

Il **comma 3** reca la clausola d'invarianza finanziaria, trattandosi di attività rientranti nelle competenze istituzionali delle rispettive amministrazioni.

Articolo 6

(Programma per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto)

1. Il Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto di cui al decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, è incaricato di predisporre un Programma di misure, a medio e lungo termine, per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'intera area di Taranto, dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale, volto a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente e mitigare le relative criticità riguardanti la competitività delle imprese del territorio tarantino. Il Programma è attuato secondo disposizioni contenute nel CIS Taranto di cui all'articolo 5 del presente decreto.

2. Alla predisposizione ed attuazione del Programma di misure di cui al comma 1 sono destinate, per essere trasferite sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, le risorse effettivamente disponibili di cui al decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, di cui alla delibera CIPE 17/03 e delibere ad essa collegate 83/03 e successive modificazioni e 179/06,

nonché le risorse allo scopo impegnate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ulteriori risorse che con propria delibera il CIPE può destinare nell'ambito della programmazione 2014-2020 del Fondo di sviluppo e coesione, per il prosieguo di interventi di bonifiche e riqualificazione dell'area di Taranto.

3. Una quota non superiore all'1,5 per cento delle risorse di cui al comma 2, trasferite al Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto per le finalità del comma 1, può essere utilizzata dal Commissario stesso per tutte le attività tecnico-amministrative connesse alla realizzazione degli interventi.

4. Il Commissario straordinario, per le attività di propria competenza, può avvalersi di altre pubbliche amministrazioni, università o loro consorzi e fondazioni, enti pubblici di ricerca, secondo le previsioni di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

L'**articolo 6** prevede la predisposizione di un programma di misure, a medio e lungo termine, "per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione" dell'area di Taranto, inteso a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente ed a mitigare le relative criticità, con riferimento alla competitività delle imprese del territorio tarantino. Il Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto di cui al [decreto-legge n. 129 del 2012](#)³⁰ è incaricato della predisposizione del suddetto programma che

³⁰ D.L. 7 agosto 2012, n. 129, Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 4 ottobre 2012, n. 171.

deve essere attuato secondo disposizioni contenute nel CIS Taranto (Contratto istituzionale di sviluppo per l'area di Taranto) di cui all'articolo 5 del presente decreto-legge, alla scheda di commento del quale si rinvia.

Si rammenta che il decreto-legge n. 129 del 2012, all'articolo 1, demanda a un D.P.C.M. la nomina di un Commissario straordinario al fine di assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo di intesa del 26 luglio 2012, compresi quelli che fanno riferimento alle risorse stanziare con le delibere CIPE del 3 agosto 2012 per un importo specificato nella norma, pari a euro 110.167.413, a valere sulle risorse della regione Puglia del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Il Commissario, la cui nomina non dà diritto ad alcun compenso e non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, resta in carica per la durata di un anno, prorogabile con un ulteriore D.P.C.M. A tale proposito si ricorda che con D.P.C.M. 6 giugno 2014 è stato nominato Piero Gnudi Commissario straordinario per l'ILVA S.p.A. in sostituzione del precedente Commissario, Enrico Bondi, il cui incarico è scaduto in data 4 giugno 2014. L'articolo 2 del decreto-legge n. 129 del 2012 riconosce l'area industriale di Taranto quale area in situazione di crisi industriale complessa.

Si ricorda che il sito di Taranto è stato inserito tra i siti di bonifica di interesse nazionale (SIN) dall'articolo 1, comma 4, della [legge n. 426 del 1998](#)³¹. Con successivo DM del 10 gennaio 2000³² ne è stata disposta la perimetrazione. La perimetrazione del SIN di Taranto copre una superficie complessiva pari a circa 115.000 ha, di cui 83.000 ha di superficie marina che interessa l'intera area portuale. Il SIN di Taranto viene anche descritto nell'allegato B al DM 18 settembre 2001, n. 468³³ che riporta, tra l'altro, che "Il comparto siderurgico (ILVA) è il più grande polo nazionale. Nell'area sono inoltre presenti industrie manifatturiere di dimensioni medio-piccole. Il porto di Taranto, che movimentata da 30 a 40 milioni di tonnellate di merci, ed i cantieri militari e civili presenti nell'area, costituisce un'attività industriale primaria a rilevante impatto ambientale. La superficie interessata dagli interventi di bonifica e ripristino ambientale è pari a circa 22,0 km² (aree private), 10,0 km² (aree pubbliche), 22,0 km² (Mar Piccolo), 51,1 km² (Mar Grande), 9,8 km² (Salina Grande). Lo sviluppo costiero è di circa 17 km".

Con il Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale, approvato con il richiamato [DM 18 settembre 2001, n. 468](#) in attuazione della citata legge n. 426 del 1998, il Governo ha provveduto all'individuazione degli interventi giudicati, per le loro caratteristiche, di interesse nazionale ed ammessi a beneficiare del concorso pubblico di finanziamenti per la loro realizzazione. Al SIN di Taranto sono state assegnate (allegato G) risorse pari a 38,8 miliardi di lire (circa 20 milioni di euro).

Il **comma 2** individua le seguenti risorse da trasferire, per la realizzazione del programma, sulla contabilità speciale del Commissario straordinario:

³¹ LEGGE 9 dicembre 1998, n. 426, Nuovi interventi in campo ambientale.

³² MINISTERO DELL'AMBIENTE DECRETO 10 gennaio 2000, Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Taranto. (GU Serie Generale n.45 del 24-2-2000)

³³ MINISTERO DELL'AMBIENTE DECRETO 18 settembre 2001, n. 468, Regolamento recante: "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale". (GU n.13 del 16-1-2002 - Suppl. Ordinario n. 10)

- risorse effettivamente disponibili di cui al decreto-legge n. 129 del 2012; Quanto alle risorse stanziare dal suddetto decreto-legge in esso si fa riferimento alle risorse stanziare con le delibere CIPE del 3 agosto 2012 per un importo specificato nella norma, pari a euro 110.167.413, a valere sulle risorse della regione Puglia del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Si prevede, inoltre che all'attuazione degli altri interventi previsti nel Protocollo sono altresì finalizzate risorse disponibili (anche in conto residui) dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'esercizio finanziario 2012, nel limite massimo di 20 milioni di euro. Si tratta, in particolare, dei capitoli 7085 e 8532, entrambi relativi all'attuazione del federalismo amministrativo. Sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 5, il Commissario è individuato quale soggetto attuatore per l'impiego delle risorse per un importo pari a 30 milioni di euro del Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Competitività, da utilizzare mediante gli ordinari ed i nuovi strumenti di programmazione negoziata, nonché delle risorse già assegnate nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) Reti e Mobilità, per un importo pari ad euro 14 milioni per la realizzazione della nuova diga foranea di protezione del Porto di Taranto. Inoltre l'articolo 1, comma 8 prevede che i finanziamenti a tasso agevolato a valere sul cd. Fondo Kyoto – di cui all'articolo 57, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012 - possono essere concessi anche per gli interventi di riqualificazione e di ambientalizzazione compresi nell'area del Sito di interesse nazionale di Taranto. Per tale finalità, nell'ambito del Fondo rotativo è destinata una quota di risorse fino a un importo massimo di 70 milioni di euro.

- risorse di cui alla delibera CIPE 17/03(Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate – rifinanziamento legge 208/1998 triennio 2003-2005 (legge finanziaria 2003, art.61) e delibere ad essa collegate, 83/03(ripartizione accantonamento di 900 milioni di euro per interventi nelle aree sottoutilizzate (punto 1.1, delibera 17/2003) e successive modificazioni e 179/06 (applicazione del punto 6.4 della delibera CIPE n.17/2003 decurtazione delle risorse);
- risorse allo scopo impegnate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- ulteriori risorse che con propria delibera il CIPE può destinare nell'ambito della programmazione 2014-2020 del Fondo di sviluppo e coesione, per il prosieguo di interventi di bonifiche e riqualificazione dell'area di Taranto.

Il **comma 3** prevede la possibilità per il Commissario straordinario di utilizzare una quota non superiore all'1,5 per cento delle risorse sopra elencate per le attività tecnico-amministrative connesse alla realizzazione degli interventi medesimi.

Il **comma 4** prevede che il Commissario straordinario, per le attività di propria competenza, possa avvalersi di altre pubbliche amministrazioni, università o loro

consorzi e fondazioni, enti pubblici di ricerca, secondo le previsioni di cui all'articolo 15, comma 1, della legge n. 241 del 1990³⁴.

L'articolo 15, comma 1, della legge n. 241 del 1990 consente alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Tali accordi debbono essere stipulati per atto scritto - a fare data dal 30 giugno 2014 sono sottoscritti con firma digitale - e se sono sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

³⁴ LEGGE 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Articolo 7

(Disposizioni sul Commissario straordinario del porto di Taranto)

1. In conformità con le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1002, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i poteri del Commissario straordinario del Porto di Taranto, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 2012, sono estesi a tutte le opere ed agli interventi infrastrutturali necessari per l'ampliamento e l'adeguamento del porto medesimo.

2. Per la realizzazione di tali opere ed interventi, in applicazione dei generali principi di efficacia dell'attività amministrativa e di semplificazione procedimentale, autorizzazioni, intese,

concerti, pareri, nulla osta ed atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali, regionali, dei Ministeri nonché di tutti gli altri competenti enti e agenzie, devono essere resi entro il termine di giorni trenta dalla richiesta del Commissario straordinario del Porto di Taranto. Decorso inutilmente detto termine, tali atti si intendono resi in senso favorevole.

3. La pronuncia sulla compatibilità ambientale delle opere è emessa nel termine di giorni sessanta dalla richiesta, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.

Il **comma 1** estende i poteri del Commissario straordinario del Porto di Taranto a tutti gli interventi infrastrutturali necessari per l'adeguamento e l'ampliamento del Porto medesimo (e non solo a quelli previsti dal D.P.C.M. 17 febbraio 2012 di nomina del Commissario medesimo).

Ciò avviene al fine di rendere l'infrastruttura portuale di Taranto rispondente agli standard competitivi dell'area mediterranea - con riflessi positivi in termini di sicurezza e celerità dei trasporti marittimi, nonché di sviluppo economico e competitivo dell'intero Paese - e soprattutto con benefiche ricadute in campo occupazionale. Gli interventi da realizzare comprendono, a titolo esemplificativo (recato dalla relazione governativa): la bonifica dello Yard Belleli, l'ampliamento del V Sporgente e relativi dragaggi, i dragaggi delle banchine pubbliche del porto commerciale, l'intervento di ripristino della Calata IV, ex area Soico. Nel porto vecchio o commerciale sono previsti altri interventi (ricostruzione impalcato testata Molo San Cataldo, Centro Servizi Polivalente, rete di raccolta e collettamento acque di pioggia e rete idrica e fognante) i cui oneri sono a carico dell'Autorità Portuale.

Il **comma 2**, in applicazione dei generali principi di efficacia dell'attività amministrativa e di semplificazione procedimentale ed al fine di determinare una fondamentale accelerazione in ordine all'acquisizione delle autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati degli enti locali, regionali, dei Ministeri e di tutti gli altri competenti enti, prevede che detti

atti siano rilasciati entro 30 giorni dalla richiesta del Commissario straordinario del Porto di Taranto e che decorso tale termine gli stessi si intendono resi in senso favorevole.

Il **comma 3** reca anch'esso una disposizione acceleratoria in ordine alla pronuncia sulla compatibilità ambientale delle opere che deve essere emessa nel termine di sessanta giorni.

Articolo 8

(Piano nazionale della città e relativi interventi nel comune di Taranto)

1. Il Comune di Taranto adotta ad integrazione del progetto presentato per il Piano nazionale delle città un Piano di interventi per il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione della città vecchia di Taranto e lo trasmette al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo al fine dell'acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati, di competenza. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti, valuta la compatibilità degli interventi con le esigenze di tutela del patrimonio culturale. La valutazione positiva del Ministero, espressa con decreto del Ministro sulla base dei pareri degli uffici periferici e centrali competenti, sostituisce tutte le autorizzazioni, i nulla osta e gli atti di assenso comunque denominati di competenza del Ministero medesimo. Le autorizzazioni, le intese, i concerti, i pareri, i nulla osta e ogni altro atto di assenso comunque denominato degli enti locali, regionali, degli altri Ministeri, nonché di tutti gli altri competenti enti e agenzie, sono resi entro il termine di giorni trenta dalla richiesta del Comune di Taranto. Decorso inutilmente detto termine, tali atti si intendono resi in senso favorevole, ferme restando le competenze regionali in materia urbanistica.

2. La pronuncia sulla compatibilità ambientale delle opere è emessa nel termine di giorni sessanta dalla richiesta, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.

3. I Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e della difesa, previa intesa con la Regione Puglia e il Comune di Taranto, da acquisire nell'ambito del Tavolo istituzionale di cui all'articolo 5, predispongono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un progetto di valorizzazione culturale e turistica dell'Arsenale militare marittimo di Taranto, ferme restando la prioritaria destinazione ad arsenale del complesso e le prioritarie esigenze operative e logistiche della Marina Militare. Il progetto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. Fermo restando quanto disposto in materia di norme e piani urbanistici ed edilizi dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, il decreto di approvazione del progetto sostituisce tutte le autorizzazioni, i pareri e gli atti di assenso comunque denominati di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

5. Il Piano e il progetto di cui ai commi 1 e 3 sono sottoposti al CIPE ai fini dell'approvazione e assegnazione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo di sviluppo e coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nel limite delle risorse annualmente disponibili e garantendo comunque la neutralità dei saldi di finanza pubblica.

L'**articolo 8** intende definire alcuni strumenti di intervento per la riqualificazione e la valorizzazione della cosiddetta «città vecchia» di Taranto e dell'Arsenale militare marittimo della città.

In particolare il **comma 1** dispone che il Comune di Taranto adotta ad integrazione del progetto presentato per il Piano nazionale delle città un Piano di interventi per il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione della città vecchia di Taranto e lo trasmette al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo al fine dell'acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati, di competenza. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti, valuta la compatibilità degli interventi con le esigenze di tutela del patrimonio culturale. La valutazione positiva del Ministero, espressa con decreto del Ministro sulla base dei pareri degli uffici periferici e centrali competenti, sostituisce tutte le autorizzazioni, i nulla osta e gli atti di assenso comunque denominati di competenza del Ministero medesimo. Le autorizzazioni, le intese, i concerti, i pareri, i nulla osta e ogni altro atto di assenso comunque denominato degli enti locali, regionali, degli altri Ministeri, nonché di tutti gli altri competenti enti e agenzie, sono resi entro il termine di giorni trenta dalla richiesta del Comune di Taranto. Decorso inutilmente detto termine, tali atti si intendono resi in senso favorevole, ferme restando le competenze regionali in materia urbanistica.

In merito alle predette disposizioni la relazione illustrativa afferma che «l'obiettivo che ci si pone è duplice: da una parte, la prioritaria messa in sicurezza e recupero del patrimonio architettonico della città vecchia, dall'altra l'avvio di un percorso di valorizzazione, che possa avere positivi risvolti anche dal punto di vista dell'attrattività turistica».

Il **comma 2** stabilisce che la pronuncia sulla compatibilità ambientale delle opere è emessa nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del [decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 maggio 1997, n. 135](#).

L'articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 67 del 1997 prevede che la pronuncia sulla compatibilità ambientale delle opere di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, individuate con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, ove non ancora intervenuta, è emessa entro sessanta giorni dalla richiesta.

Il **comma 3** dispone che i Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e della difesa, previa intesa con la Regione Puglia e il Comune di Taranto, da acquisire nell'ambito del Tavolo istituzionale di cui all'articolo 5 del decreto-legge in esame, predispongono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un progetto di valorizzazione culturale e turistica dell'Arsenale militare marittimo di Taranto, ferme restando la prioritaria destinazione ad arsenale del complesso e le prioritarie esigenze operative e logistiche della Marina Militare. Il progetto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Secondo la relazione illustrativa, l'Arsenale di Taranto, che occupa un'area di oltre 90 ettari insistente sul demanio dello Stato in uso all'Amministrazione della

difesa, è, storicamente, una realtà di rilevante importanza sociale, culturale ed economica che ha costituito e costituisce il principale fattore di sintesi fra le componenti militare e civile della città. Il complesso arsenalizio di Taranto non è dunque solo realtà produttiva, ma un importantissimo patrimonio storico e di archeologia industriale per l'intero Paese, da tutelare e valorizzare, rendendolo fruibile per la collettività.

Arsenale Militare Marittimo di Taranto

La costruzione dell'Arsenale Militare Marittimo di Taranto (Marinarsen Taranto), inaugurato nell'agosto 1889, fu decisa dal Parlamento con la legge n. 833 del 29 giugno 1882, che stanziava per lo scopo la somma di lire 9.300.000. Voluto dopo l'Unità Nazionale da molti politici preoccupati per la Difesa del versante Adriatico e della posizione dell'Italia nel Mediterraneo, i politici tarantini furono i più solleciti e convinti dell'utilizzo del Porto di Taranto come sede di una base navale strategicamente idonea ad impianti di natura militare senza pregiudicarne lo sviluppo delle attività commerciali con l'Oriente. I lavori iniziarono nel settembre 1883 con: la costruzione di un canale di comunicazione, fra la rada (mar Grande) ed il mar Piccolo; un muro di cinta (lato est); un bacino di raddobbo, il Principe di Napoli, capace di ricevere le più grandi navi da guerra; uno scalo di costruzione; le officine occorrenti per il bacino e lo scalo; un magazzino per i viveri e due grandi cisterne d'acqua; una gru idraulica da 160 tonnellate. Progettato anche per la costruzione di navi, l'Arsenale vide impostare nel marzo 1894 la sua prima unità da guerra, l'Ariete-torpediniere Puglia, varata nel 1898. Seguirono la costruzione del bacino galleggiante GO 9, del rimorchiatore S. Andrea, del *ferry-boat* Messina per le FF.SS., dei rimorchiatori, Sperone, Capo Circeo e Capo Rizzuto, delle motocannoniere Lampo e Baleno ed infine dell'unità da sbarco Quarto varata nel 1967, anno in cui la Marina Militare decise di abbandonare le nuove costruzioni per dedicare le proprie risorse ai soli compiti di supporto e mantenimento in efficienza della flotta. Determinante fu l'attività delle maestranze a favore delle unità navali da combattimento ed ausiliarie durante e dopo i conflitti mondiali, con migliaia di interventi di riparazione e ricostruzione sia su unità militari che civili, sia nazionali che alleate. L'Arsenale occupa un'area di oltre 90 ettari (14,6 coperti, 5,4 di altri Enti e 70 scoperti) ha un fronte a mare di circa 3 Km con uno sviluppo di 4,5 Km di banchine (da ponente a levante sulla sponda meridionale del Mar Piccolo) ed è delimitato da un muro di cinta alto 6 metri e lungo circa 4 Km. Il territorio è organizzato in quattro aree: l'area della Direzione, l'area dei sistemi di combattimento a ponente, l'area della piattaforma al centro, l'area dei servizi a levante e distribuita nel territorio. È allo studio, in questo periodo, un innovativo 'Piano Regolatore' che si pone l'obiettivo di una più razionale distribuzione delle infrastrutture sul territorio, secondo un criterio che pone l'Unità Navale in una posizione baricentrica rispetto alle aree ove si svolgono le operazioni di manutenzione sugli impianti. Esistono 2 bacini in muratura: il Benedetto BRIN (24,8m x 209,6m), costruito nel 1889, divisibile in due sezioni a mezzo di una barca porta centrale; l'Edgardo FERRATI, costruito nel 1916, che è tra i più grandi in Europa (35,2m x 243,26); esistono inoltre 5 bacini galleggianti, due dei quali (i più moderni) capaci di ospitare Unità fino a 6.000 tonnellate. L'attività di pronto intervento o per i lavori programmati viene espletata da reparti di lavoro supportati da magazzini e laboratori. Vi sono numerosi reparti specializzati per le lavorazioni di bordo (da quelle più tradizionali: costruzione in ferro, congegnatoria, stampaggio bandiere, a quelle di consistente contenuto tecnologico: revisione e riparazione di impianti missilistici, T.L.C., radar, comando e controllo, riparazione moduli e schede elettroniche) più una Direzione di Supporto Diretto per le Unità in linea. Il personale è costituito da circa 2.300 dipendenti civili e 200 militari. Si tratta di un Arsenale di grande potenzialità per la quantità e qualità del personale impiegato, per la consistenza e funzionalità delle infrastrutture, degli impianti e dei mezzi ed attrezzature di

lavoro in dotazione. Fa parte dell'area Tecnica-Industriale della Difesa, di cui rappresenta - con i suoi 2300 dipendenti civili - l'Ente anche numericamente più importante, ed i suoi compiti consistono principalmente nell'assicurare il supporto e l'efficienza delle Unità Navali, secondo un programma annuale di soste lavori e di interventi che viene proposto dallo Stato Maggiore, concordato ed approvato dall'Ispettorato Navale Logistico, previo esame congiunto con lo Stabilimento. Per i particolari compiti ad esso devoluti, l'Arsenale, oltre a rappresentare uno stabilimento di lavoro vero e proprio, costituisce una struttura tecnico-logistica di grande rilievo. Infatti, dovendo assicurare la disponibilità e la prontezza operativa delle Navi della Marina Militare, non solo interviene per la manutenzione e la riparazione di apparati e impianti dal contenuto tecnologicamente elevato, ma provvede anche al supporto necessario ad una nave ai lavori (erogazione di aria compressa, acqua, energia elettrica, disponibilità di mezzi di trasporto e di sollevamento, bacini di carenaggio, ecc.); al controllo delle lavorazioni eseguite a bordo dall'industria privata (assicurando che le stesse rispondano ai requisiti di qualità previsti dagli standard Marina Militare) e all'acquisto di materiali e componenti non a controllo centralizzato destinati direttamente alle Unità Navali. Oltre ai compiti istituzionali, l'Arsenale è chiamato a svolgere, nei limiti e con le modalità previste dai regolamenti e dalle leggi in vigore, le seguenti ulteriori attività: assistenza alla Protezione Civile, interventi nelle calamità naturali, supporto alle Unità Navali appartenenti ad altre Forze Armate ed alla Marina Mercantile, assistenza ai barotraumatizzati. L'Arsenale svolge la funzione di interfaccia tra la realtà operativa e quelle industriali sia proprie che esterne:

- traduce le esigenze di intervento e manutenzione nelle azioni e provvedimenti di natura tecnica, amministrativa ed economica;
- converte le richieste provenienti dalle Unità Navali, siano esse programmate e preventivate oppure improvvisate e casuali in un carico di lavoro ad andamento per quanto possibile costante e, per questo, programmabile ed economicamente trasferibile alle strutture produttive ed esterne.

Il **comma 4** stabilisce che, fermo restando quanto disposto in materia di norme e piani urbanistici ed edilizi dall'articolo 2, comma 1, del [decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383](#), il decreto di approvazione del progetto sostituisce tutte le autorizzazioni, i pareri e gli atti di assenso comunque denominati di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

L'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 prevede che per le opere pubbliche di interesse statale l'accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, è fatto dallo Stato di intesa con la regione interessata, entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione statale competente.

Il **comma 5** stabilisce che il Piano per il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione della città vecchia di Taranto, di cui al comma 1, e il progetto di valorizzazione culturale e turistica dell'Arsenale militare marittimo di Taranto, di cui al comma 3, sono sottoposti al CIPE ai fini dell'approvazione e assegnazione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo di sviluppo e coesione di cui al [decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88](#), nel limite delle risorse annualmente disponibili e garantendo comunque la neutralità dei saldi di finanza pubblica.

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

<u>182</u>	Schede di lettura	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1428-B "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro"
<u>183/I</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1698 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" Vol. I: dall'art. 1 all'art. 2, co. 69 - <i>Edizione provvisoria</i>
<u>183/II</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1698 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" Vol. II: dall'art. 2, co. 70 all'art. 3 - <i>Edizione provvisoria</i>
<u>184</u>	Dossier	I disegni di legge di bilancio e di stabilità (per le parti di interesse della Commissione Affari costituzionali) A.S. n. 1698 e n. 1699 (e nota di variazioni A.S. n. 1699- <i>bis</i>)
<u>185</u>	Dossier	La decisione di bilancio per il 2015 A.S. n. 1698 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"; A.S. n. 1699 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017"; Nota di variazione A.S. n. 1699- <i>bis</i> ; Relazione sulla spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il 2013 - (Doc. CLXIV, n. 20) - Profili di competenza della 8ª Commissione
<u>186</u>	Dossier	La decisione di bilancio per il 2015 A.S. n. 1698 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"; A.S. n. 1699 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017"; Nota di variazione A.S. n. 1699- <i>bis</i> Profili di competenza della 13ª Commissione
<u>187</u>	Dossier	La decisione di bilancio per il 2015 A.S. n. 1698 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"; A.S. n. 1699 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017"; Nota di variazione A.S. n. 1699- <i>bis</i> Profili di competenza della 4ª Commissione - <i>Edizione provvisoria</i>
<u>188</u>	Dossier	La decisione di bilancio per il 2015 A.S. n. 1698 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"; A.S. n. 1699 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017"; Nota di variazione A.S. n. 1699- <i>bis</i> - Profili di competenza della 3ª Commissione - <i>Edizione provvisoria</i>
<u>189</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1678 "Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".